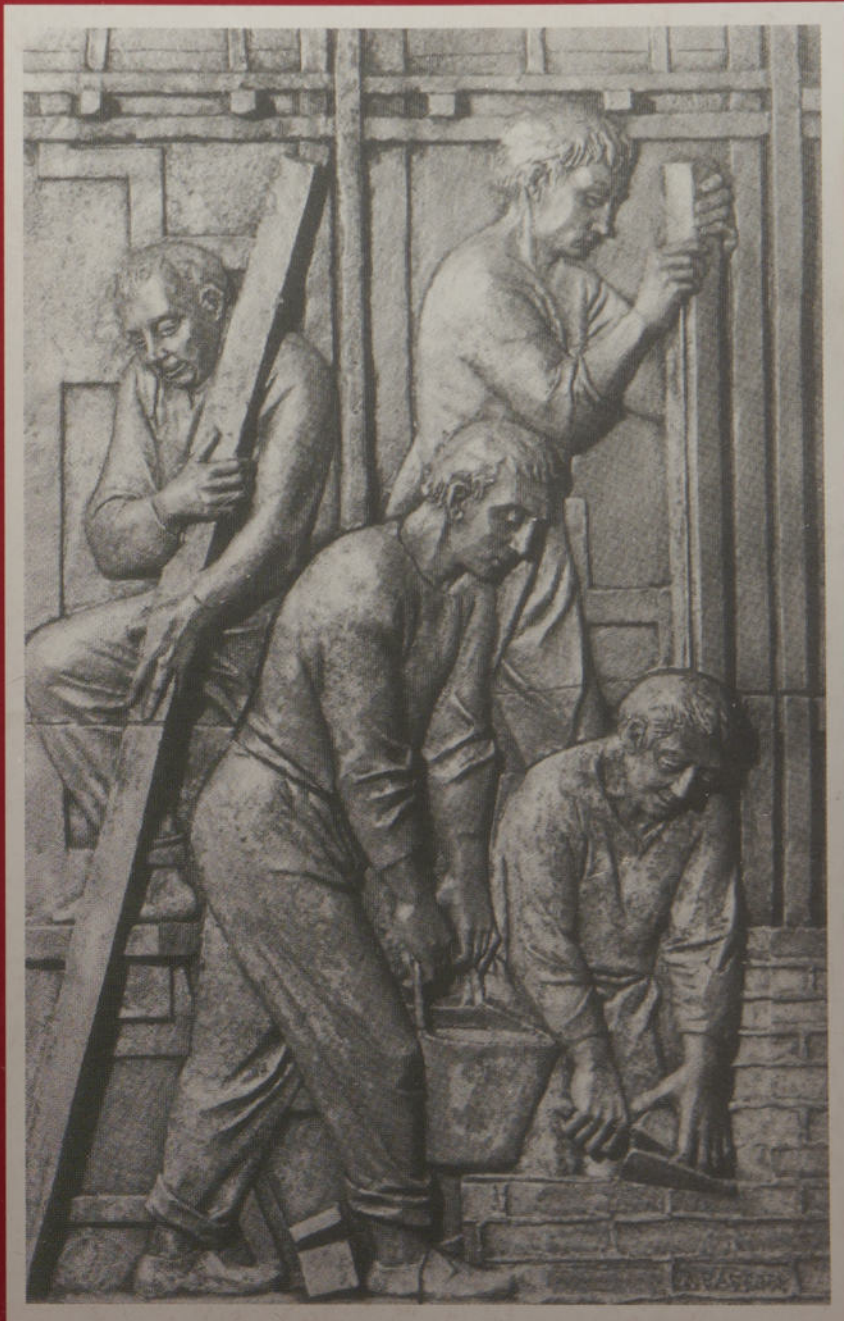


**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
EROGATE DALLA CASSA EDILE-PESARO**
e
informazioni di carattere generale



**Contratto integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro**

- Imprese industriali
- Imprese artigianali
- Società cooperative

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI
EROGATE DALLA CASSA EDILE - PESARO**

e

informazioni di carattere generale

Contratto integrativo del contratto
collettivo nazionale di lavoro

- Imprese industriali
- Imprese artigianali
- Società cooperative

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La CASSA EDILE di Mutualità e di Assistenza di Pesaro e Provincia, per brevità denominata **Cassa Edile - Pesaro**, è stata costituita il 1° gennaio 1960 con atto sottoscritto dal Collegio dei Costruttori, costituito presso l'Associazione degli Industriali della provincia di Pesaro - Urbino, rappresentato dal suo Presidente e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni F.L.C. di Pesaro rappresentata dai Segretari provinciali della FeNEAL-UIL; FILCA-CISL e della FILLEA-CGIL.

La Cassa Edile - Pesaro, che ha la sua sede a Pesaro in via del Governatore n 11 e uno sportello a Fano in via Gozzi 2/c (aperto solo il mercoledì pomeriggio), è lo strumento per l'attuazione delle materie che ad essa vengono demandate dai contratti e accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, l'Intersid e la Fe.N.E.A.L.-U.I.L. la F.I.L.C.A.-C:I.S.L. e la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. nazionali e territoriali, ed ha come scopi principali:

- a) gestire a favore dei propri iscritti ogni contributo paritetico che le è attribuito, con contratti collettivi o concordati di lavoro, da dette Organizzazioni;
- b) amministrare la percentuale per gratifica natalizia, ferie e festività,
- c) svolgere ogni forma di previdenza e di assicurazione sociale che potrà essergli demandata dalle Organizzazioni predette;
- d) assumere iniziative atte a facilitare l'utilizzazione delle disposizioni di legge e di contratto a favore delle Imprese, degli Operai edili e delle loro famiglie.

ORGANI DI GESTIONE

Gli Organi di Gestione della Cassa sono il:

Comitato di Presidenza
Comitato di Gestione
Consiglio Generale
Collegio Sindacale

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Uno fra i membri del Comitato di gestione nominati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assume la funzione di Presidente su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra membri nominati dalle Organizzazioni

territoriali dei lavoratori assume, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

E' compito del Comitato di Presidenza

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto;
- dare corso ai compiti demandati alla Cassa edile dal C.C.N.L. e dagli accordi di integrativi territoriali;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di gestione;
- provvedere alla gestione delle somme a disposizione della Cassa;
- prendere i provvedimenti necessari al recupero delle somme non versate dalle imprese iscritte;

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile può essere effettuato solo con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente. Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, e rappresenta legalmente la Cassa Edile di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Comitato di Gestione è costituito da 12 membri nominati in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale aderente all'ANCE da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti a quelle nazionali contraenti, dall'altro.

E' compito del Comitato di gestione:

- predisporre il regolamento interno della Cassa Edile;
- predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite ed anche il bilancio consuntivo;
- vigilare sul corretto funzionamento di tutti i servizi della Cassa Edile;
- proporre alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori iniziative assistenziali a favore dei lavoratori iscritti;
- assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità alla legge e ai contratti di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini;
- disporre in merito all'acquisto, alla vendita o alla costruzione di immobili destinati ai servizi della Cassa o ad altri scopi di carattere sociale;

Il Consiglio Generale è costituito dai 12 componenti del Comitato di gestione e da altri 6 membri nominati pariteticamente dall'Organizzazione territoriale aderente all'ANCE

e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori aderenti a quelle nazionali contraenti.

E' compito del Consiglio generale:

- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
- decidere di eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti rispettivamente alla Associazione Nazionale Costruttori Edili ed alle Organizzazioni aderenti alla Fe.N.E.A.L. - U.I.L., alla F.I.L.C.A. - C.I.S.L. ed alla F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto, di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

E' compito del Collegio sindacale:

- svolgere le funzioni disposte dagli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.

UBICAZIONE E ORARIO DEGLI UFFICI

Gli uffici della Cassa Edile - Pesaro di via del Governatore n. 11 a Pesaro sono a disposizione delle Imprese e dei Lavoratori dal lunedì al venerdì:

da maggio a settembre

dalle 8,30 alle 12,30
dalle 15,00 alle 19,00

da ottobre ad aprile

dalle 8,30 alle 12,30
dalle 14,30 alle 18,30

Lo sportello di Fano, ubicato in via Gozzi 2/c, è a disposizione delle Imprese e dei Lavoratori solo il mercoledì pomeriggio:

da maggio a settembre

dalle 15,00 alle 19,00

da ottobre ad aprile

dalle 14,30 alle 18,30

I numeri telefonici della Cassa sono:

sede di Pesaro

telefono 0721/32606

fax 0721/30951

sede di Fano

telefono 0721/862082

Indirizzo telematico

www.cassaedile.pesaro.org

**MODALITA' E TEMPI PER IL RIMBORSO AGLI OPERAI DEGLI
"ACCANTONAMENTI" E DEL "PREMIO ANNUO"**

Per il pagamento degli "Accantonamenti" in Agosto e a Dicembre e del "Premio Annuo" a Maggio:

- **il Lavoratore che risiede nella provincia di Pesaro** - Urbino deve indicarci presso quale Banca e di questa presso quale Agenzia, tra quelle indicate nell'elenco che può essere richiesto alla Cassa Edile - Pesaro, desidera che il Suo importo sia appoggiato (non è necessario avere un conto corrente);

- **il Lavoratore che risiede fuori provincia** può o scegliere una delle banche dell'elenco (in questo caso non è necessario che abbia un conto corrente) oppure, se desidera che le Sue competenze gli vengano accreditate direttamente in conto corrente, deve fornirci, della Banca o dell'Ufficio Postale, presso la quale desidera che siano appoggiati i Suoi importi, il numero del Suo conto corrente e il relativo CIN, l'intestazione e l'indirizzo esatto della Banca o dell'Ufficio Postale, i Codici ABI e CAB.

Gli uffici postali e le banche accettano bonifici, con accredito in conto corrente, solo se emessi a favore del titolare o di persona cointestataria del conto corrente

La Cassa Edile - Pesaro per coloro che non provvederanno a restituire in tempo utile o l'elenco o le coordinate bancarie necessarie per effettuare il bonifico direttamente nel conto corrente

- se residenti nella Provincia di Pesaro e Urbino, sceglierà d'ufficio una Banca vicina alla residenza del lavoratore presso la quale appoggiare l'importo dovuto;

- se residenti fuori provincia ad emettere un bonifico postale domiciliato che potrà essere riscosso presso un qualsiasi ufficio postale esibendo un certificato di riconoscimento (carta d'identità o passaporto) e il tesserino con il codice fiscale.

Ad ogni scadenza la Cassa Edile provvede ad inviare, ad ogni lavoratore una comunicazione nella quale, oltre ad essere indicata la cifra che deve incassare, sono riportati tutti gli elementi utili ad identificare o lo sportello Bancario o l'ufficio Postale presso il quale dovrà recarsi per riscuotere quanto gli è stato liquidato.

Non vengono più stampati e spediti assegni

Gli importi degli "Accantonamenti" vengono corrisposti dalla Cassa Edile ai Lavoratori alle seguenti scadenze:

entro il 10 Agosto gli "Accantonamenti" relativi ai mesi da Ottobre a Febbraio;
entro il 15 Dicembre gli "Accantonamenti" relativi ai mesi da Marzo a Settembre

RIMBORSO ANTICIPATO DEGLI ACCANTONAMENTI

Il rimborso anticipato degli importi accantonati potrà essere fatto dalla Cassa Edile, dietro domanda del lavoratore interessato, solo nei seguenti casi:

- cambio definitivo del settore;
- inizio attività imprenditoriale in proprio;
- emigrazione o espatrio;
- collocamento in pensione;
- decesso.

La documentazione che deve essere prodotta per ottenere la liquidazione anticipata delle somme accantonate sarà indicata, caso per caso, dalla Cassa Edile - Pesaro.

INDICE

ELENCO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE-PESARO

- | | |
|---|---------|
| 1) Infortuni professionali o malattie professionali con invalidità permanente | pag. 9 |
| 2) Infortuni extra-professionali con invalidità permanente | pag. 9 |
| 3) Prestazioni in caso di morte o invalidità assoluta del lavoratore | pag. 10 |
| 4) Assegno funerario per morte di un familiare | pag. 11 |
| 5) Integrazione salariale per gli apprendisti Fondo di solidarietà | pag. 12 |
| 6) Fondo di solidarietà | pag. 13 |
| 7) Regolamento per le prestazioni integrative ordinarie | pag. 14 |
| 8) Prestazione "UNA - TANTUM" in caso di pensionamento | pag. 17 |
| 9) Contributo per il ricongiungimento familiare | pag. 20 |
| 10) Fornitura di scarpe e indumenti da lavoro | pag. 21 |

CONTRATTI NAZIONALI

- | | |
|--|---------|
| 11) Articoli dei contratti collettivi nazionale di particolare interesse | pag. 24 |
|--|---------|

CONTRATTI INTEGRATIVI

- | | |
|---|---------|
| 12) Contratto collettivo di lavoro per gli operai delle <u>imprese industriali</u> edili ed affini della provincia di Pesaro-Urbino, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 | pag. 32 |
| 13) Contratto collettivo integrativo regionale per i lavoratori delle <u>imprese artigiane</u> e piccole imprese edili ed affini delle Marche | pag. 50 |
| 14) Contratto integrativo regionale delle <u>cooperative</u> di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini delle Marche | pag. 56 |

PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE – PESARO

1) INFORTUNI PROFESSIONALI O MALATTIE PROFESSIONALI CON INVALIDITA' PERMANENTE

L'intervento della Cassa Edile per gli infortuni o le malattie professionali, subiti dai lavoratori nell'esercizio della loro attività professionale che hanno dato origine ad una invalidità permanente, è così regolamentato.

Requisiti

Il lavoratore deve essere al momento dell'infortunio, che è stato causa della invalidità permanente, alle dipendenze di un'impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro.

Prestazioni

Al lavoratore viene riconosciuto, su un massimale di € 516,00 (pari a € 5,16 per ogni grado d'invalidità), una integrazione in percentuale su detta cifra pari al grado d'invalidità che gli viene riconosciuta dall'INAIL per l'evento in esame.

Liquidazione dell'integrazione

Il lavoratore deve:

- presentare domanda alla Cassa Edile servendosi dello stampato all'uopo predisposto;
- allegare alla domanda il documento dell'INAIL nel quale è riportato il grado di invalidità riconosciutogli a seguito dell'evento che ha originato la richiesta di integrazione.

La domanda, pena la decadenza del diritto alla prestazione, deve essere presentata entro 3 mesi dalla data del documento rilasciato dall'INAIL al lavoratore a prova del grado di invalidità riconosciutogli.

2) INFORTUNI EXTRA-PROFESSIONALI CON INVALIDITA' PERMANENTE

L'intervento della Cassa Edile per gli infortuni extra-professionali subiti dai lavoratori iscritti alla Cassa Edile che hanno dato origine ad una invalidità permanente, è così regolamentato:

Requisiti

il lavoratore

- deve essere al momento dell'infortunio, che è stato causa della invalidità permanente, alle dipendenze di un'impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro;
- deve essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno;
- deve aver effettuato, nei sei mesi interi, precedenti la data dell'infortunio, accantonamenti per almeno 600 ore. Possono essere prese a base di calcolo anche le ore lavorate in altre province.

Prestazioni

Al lavoratore viene riconosciuto, su un massimale di € 1.050,00 (€ 10,50 per ogni grado di invalidità) una integrazione in percentuale su detta cifra pari al grado di invalidità che gli viene riconosciuto per l'evento in esame.

Liquidazione dell'integrazione

il lavoratore deve:

- presentare domanda alla Cassa Edile servendosi dello stampato all'uopo predisposto;
- allegare alla domanda un documento del medico curante nel quale sia riportato il grado di invalidità, calcolato secondo le tabelle INAIL per gli Infortuni sul Lavoro, riconosciutogli a seguito dell'evento che ha originato la richiesta di integrazione. La Cassa Edile si riserva il diritto di far verificare la percentuale di invalidità riconosciutogli da un proprio medico di fiducia.

Le domande non presentate entro 3 mesi, dalla guarigione clinica del lavoratore, sono automaticamente respinte.

3) PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE O INVALIDITA' ASSOLUTA DEL LAVORATORE

Requisiti

Possono ottenere la prestazione in caso di morte o invalidità assoluta al lavoro i familiari del lavoratore deceduto o il lavoratore dichiarato invalido assoluto al lavoro (inabile) purché il lavoratore iscritto alla Cassa Edile abbia percepito almeno una volta l'Anzianità Professionale Edile o comunque abbia maturato tale diritto e purché a suo favore, nel biennio precedente l'evento, siano stati effettuati presso una qualunque Cassa Edile gli accantonamenti per ferie, riposi annui e gratifica natalizia.

Prestazioni

La prestazione della Cassa Edile è pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettante al lavoratore al momento dell'evento.

Liquidazione della prestazione

La liquidazione della prestazione viene fatta su richiesta del lavoratore, o dei suoi aventi causa, presentando:

per morte dell'Iscritto

- domanda in carta semplice
- stato di famiglia precedente la morte dell'iscritto;
- certificato di morte;
- atto di notorietà con cui gli eredi legittimi conferiscono mandato alla Cassa Edile ad intestare l'assegno ad uno degli eredi. (Qualora tra gli eredi ci fossero dei minori è necessario produrre il decreto del giudice tutelare con indicate le modalità per la corresponsione della somma di competenza dei minori.).

per invalidità assoluta al lavoro

- domanda in carta semplice
- dichiarazione dell'INAIL o dell'INPS dalla quale si possa evincere il riconoscimento dell'invalidità assoluta al lavoro.

4) ASSEGNO FUNERARIO PER MORTE DI UN FAMIGLIARE

In caso di morte di un familiare a carico (moglie, figli minori o studenti) di un lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Pesaro è concesso un assegno funerario.

Requisiti

- il lavoratore al momento del verificarsi dell'evento (morte del familiare) deve essere in forza presso una impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro;
- il lavoratore che richiede l'assegno funerario deve essere iscritto alla Cassa Edile di Pesaro da almeno un anno;
- il lavoratore, nei sei mesi interi precedenti la data della morte del familiare,

deve avere accantonamenti per almeno 300 ore di lavoro realmente prestato. Possono essere prese a base di calcolo anche le ore di lavoro prestate in altre circoscrizioni.

Prestazione

L'importo per assegno funerario è di € 155,00.

Liquidazione dell'assegno funerario

Per ottenere la liquidazione dell'assegno funerario il lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile allegando i seguenti documenti:

- certificato di morte del familiare;
- stato di famiglia precedente l'evento;
- "dichiarazione di spettanza delle detrazioni d'imposta" autenticata dalla ditta con la scritta "copia conforme al modello depositato presso questa ditta per l'anno"
- attestato delle ore lavorate fuori provincia se ha lavorato in altre circoscrizioni.

La Cassa Edile di Pesaro si riserva il diritto di richiedere altri documenti qualora quelli presentati non fossero sufficienti a dimostrare con chiarezza la sussistenza dei requisiti del lavoratore ad ottenere la prestazione richiesta.

La domanda, pena la decadenza del diritto, deve essere presentata entro tre mesi dal verificarsi dell'evento

5) INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI APPRENDISTI

Agli Apprendisti occupati presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile - Pesaro viene riconosciuta, in caso di sospensione del lavoro per eventi per i quali l'INPS abbia corrisposto la Cassa Integrazione Guadagni agli operai occupati nello stesso cantiere, una integrazione salariale per tutte le ore riconosciute dall'INPS agli altri lavoratori occupati nello stesso cantiere.

Requisiti

Per ottenere l'integrazione l'apprendista deve:

- al momento della sospensione del lavoro, per le ragioni di cui alla presente prestazione, risultare alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa Edile -

Pesaro;

- essere iscritto alla Cassa Edile – Pesaro da almeno 3 mesi;
- avere "Accantonamenti" presso la Cassa Edile – Pesaro, nei tre mesi interi precedenti il periodo di sospensione per il quale si chiede l'integrazione, almeno 250 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato;
- aver versato 250 ore di contributi versati per lavoro realmente prestato dopo il periodo di sospensione.

Possono essere prese a base di calcolo anche le ore di lavoro denunciate presso Casse Edili di altre Province.

Prestazione

L'integrazione salariale sarà pari al 76% della tariffa oraria per gli Apprendisti in vigore alla data di inizio della sospensione del lavoro, per tutte le ore di integrazione riconosciute dall'INPS agli operai che lavoravano nello stesso cantiere.

Liquidazione della prestazione

La ditta quando nella "Denuncia dei Lavoratori Occupati" indica ad un Apprendista ore di CIG dove inviare alla Cassa Edile – Pesaro copia della "Domanda di Integrazione Salariale Ordinaria Settore Edilizia" (Mod.I.G.I. 15/ed) inviata all'INPS per gli altri operai (se nel cantiere sono presenti solo Apprendisti la ditta dovrà compilare e inviare alla Cassa Edile lo stesso modello compilando solo i quadri A/B/C/e/G.)

Dopo aver ricevuto la "Denuncia dei Lavoratori Occupati" e la copia del modello I.G.I. 15/ed la Cassa Edile liquiderà direttamente all'Apprendista:

- il 50% della prestazione, come sopra determinata, non appena avrà verificato se ha i requisiti per il riconoscimento dell'integrazione;
- il restante 50% della prestazione solo dopo che l'impresa avrà inviato alla Cassa Edile l'autorizzazione dell'INPS con la quale attesta il riconoscimento al pagamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli altri operai occupati nel cantiere e aver verificato che sono state denunciate e pagate, per conto dell'Apprendista, altre 250 ore di lavoro effettuato dopo il periodo di sospensione che ha dato origine alla domanda di integrazione.

6) FONDO DI SOLIDARIETA'

In relazione alle intese raggiunte in occasione della stipula del Contratto Integrativo Provinciale del 29 Luglio 1986 e 31 Agosto 1989 la Cassa Edile è stata autorizzata a

costituire un Fondo di Solidarietà di € 51.645,68 da utilizzare per effettuare anticipazioni sugli accantonamenti non versati da imprese incorse in procedure concorsuali. Al fine di dare pratica attuazione alla sopra menzionata intesa il

Comitato di Gestione

ha deliberato che prima di ogni liquidazione di Agosto e Dicembre

- presa atto della disponibilità del Fondo;
- esaminate le pratiche relative alle Imprese ammesse a procedure concorsuali nel periodo interessato alla liquidazione;
- viste le richieste presentate dagli operai coinvolti in dette procedure;

stabilirà

- la percentuale di anticipazione che verrà riconosciuta ad ogni lavoratore;
- i requisiti necessari per accedere a detta anticipazione.

Il lavoratore

occupato presso un'Impresa incorsa in una procedura concorsuale dovrà:

- presentare domanda su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile - Pesaro
- allegare copia fotostatica integrale del libretto di lavoro.

La Cassa si riserva di richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta non fosse sufficiente ad effettuare le indagini conoscitive necessarie all'esame della domanda.

Non saranno in nessun caso prese in esame domande presentate da lavoratori che abbiano lavorato o lavorino con Imprese che non effettuano gli Accantonamenti presso la Cassa Edile - Pesaro.

7) REGOLAMENTO PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE ORDINARIE

Le Prestazioni Integrative Ordinarie sono un contributo della Cassa Edile alle spese, che sostiene il lavoratore, per visite specialistiche, cure stomatologiche e odontoiatriche, per l'acquisto di presidi e protesi, occhiali e cure termali e tichet.

Il contributo può essere richiesto dal Lavoratore anche se la spesa è stata sostenuta per un familiare a carico.

Per "familiare a carico", agli effetti del presente regolamento, devono intendersi:

- la moglie;

- i figli, fino al compimento del 18° anno di età;
- i figli fino al compimento del 26° anno di età se studenti universitari;
- i figli a carico purché riconosciuti inabili secondo la legge n° 153 del 13/05/88 purché siano considerati tali in base alla normativa fiscale.

Requisiti

Il Lavoratore per ottenere il contributo per Prestazione Integrativa Ordinaria:

- deve essere iscritto alla Cassa Edile - Pesaro, da almeno un anno dalla data della fattura inviata, a documentazione della spesa sostenuta. La mancanza di "Accantonamenti" per più di quattro mesi sarà considerata, ai fini del presente regolamento, come interruzione dell'iscrizione alla Cassa Edile - Pesaro. I periodi non lavorati per malattia, infortunio o ricorso alla C.I.G. ordinaria e straordinaria, purché debitamente documentati, pur non dando luogo ad "Accantonamenti" non sospendono l'iscrizione alla Cassa Edile - Pesaro;
- deve essere alla data della fattura, che documenta la spesa sostenuta, alle dipendenze di un'Impresa che effettua gli "Accantonamenti" alla Cassa Edile di Pesaro;
- deve avere, nei sei mesi interi precedenti la data della fattura prodotta, "Accantonamenti" a Suo nome, presso la Cassa Edile di Pesaro, per almeno 601 ore per lavoro realmente prestato.

prestazioni

Le prestazioni hanno carattere esclusivamente economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale e riguardano:

- l'assistenza medica specialistica;
- le prestazioni stomatologiche e odontoiatriche;
- i presidi e le protesi;
- l'acquisto di occhiali.
- le cure termali;
- i ticket.

Sono tassativamente escluse tutte le cure e gli interventi di natura estetica anche se rientranti tra le prestazioni sopra indicate.

La prestazione riconosciuta dalla Cassa Edile - Pesaro sarà pari al:

20 % della spesa sostenuta per i lavoratori per conto dei quali sono state denunciate, nei sei mesi interi precedenti la data della fattura, almeno 601 ore realmente lavorate ma non più di 800 oppure 1202 ore realmente lavorate ma non più di 1600 nei 12 mesi

interi precedenti la data della fattura;

50% della spesa sostenuta per i lavoratori per conto dei quali sono state denunciate, nei sei mesi interi precedenti la data della fattura, almeno 801 ore realmente lavorate oppure 1602 ore realmente lavorate nei 12 mesi interi precedenti la data della fattura.

Assistenza medica specialistica

Le visite specialistiche sono rimborsabili solo se dalla documentazione inviata risulta inequivocabilmente il titolo di specializzazione del medico che ha effettuato la visita, titolo che deve essere attinente al tipo di patologia risultante.

La visita per consulto deve intendersi la visita effettuata dallo specialista, unitamente al medico curante, su espressa richiesta di quest'ultimo e deve essere dimostrata inequivocabilmente la contemporanea partecipazione dei due sanitari interessati.

Per procedere al riconoscimento del contributo previsto la relativa fattura deve indicare chiaramente il tipo di prestazione effettuata.

Prestazioni odontoiatriche

Per ottenere il riconoscimento del contributo previsto per le cure odontoiatriche la relativa fattura deve indicare in maniera chiara e dettagliata il lavoro svolto e i denti curati.

Ogni Richiedente, per se e per i famigliari a carico, non può ottenere rimborsi per Prestazioni Integrative Ordinarie, relative a prestazioni odontoiatriche, per un importo complessivo superiore a € 5.150,00 nell'arco di 365 giorni mobili.

Si ricorda che per le fatture d'acconto, particolarmente frequenti in odontoiatria, non può essere richiesto nessun rimborso. Le fatture relative agli acconti devono pertanto essere trasmesse unitamente alle fatture di saldo.

Per i lavori protesici definitivi, indipendentemente dai materiali di composizione, il rimborso previsto non è riconosciuto se non è trascorso un periodo pari ad almeno 5 anni dalla esecuzione di eventuali lavori analoghi su i medesimi denti.

Cure Termali

Il contributo per le cure termali viene riconosciuto solo se le stesse sono state effettuate presso stabilimenti all'uopo attrezzati ed autorizzati, siti in località termali.

Le cure con i fanghi e la balneoterapia sono ammesse al rimborso per un **massimo di 15 giorni l'anno** e per non più di due anni.

Le cure idropiniche ed inalatorie sono ammesse al rimborso per un **massimo di 10 giorni l'anno** e per non più di due anni.

Per usufruire del rimborso per cure termali è necessario inviare apposita prescrizione medica attestante la indifferibilità della cura stessa con l'indicazione della

patologia in atto nonché la documentazione di spesa per l'ingresso agli stabilimenti termali e per le cure.

Ticket

Il contributo per Tiket viene riconosciuto soltanto per le prestazioni richieste ad una struttura sanitaria locale (A.S.L.). Per ottenere il contributo per Tiket è necessario allegare alla domanda la ricevuta di pagamento (in originale) rilasciata da una Struttura Sanitaria Pubblica.

Sono esclusi da contributo i Tiket relativi alle spese farmaceutiche.

Occhiali

Le spese per l'acquisto degli occhiali saranno rimborsate solo se le relative fatture saranno accompagnate dal certificato dell'oculista e se saranno dettagliate.

Identico dettaglio dovrà essere fatto anche per le lenti a contatto.

Nella fattura il prezzo della montatura deve essere distinto dal prezzo delle lenti.

La cifra massima rimborsabile per l'acquisto degli occhiali, montatura inclusa, sarà al massimo di € 180,00=.

Liquidazione della prestazione

Il Lavoratore deve presentare domanda alla Cassa Edile, sul modulo all'uopo predisposto, allegando la seguente documentazione:

- stato di famiglia (se la richiesta riguarda un familiare a carico)
- "dichiarazione di spettanza delle detrazioni di imposta" autenticata dal Datore di Lavoro con la scritta "copia conforme al modello depositato presso questa Ditta per l'anno" (se la richiesta riguarda un familiare a carico)
- **fattura dettagliata in originale** – saranno ritenute valide e quindi potranno essere prese in esame le sole spese sostenute in Italia e le sole fatture che siano conformi, in materia fiscale, alla normativa italiana.
- attestato delle ore perse per ricorso alla C.I.G. se necessario per dimostrare l'iscrizione alla Cassa Edile – Pesaro da oltre un anno (il certificato può essere richiesto anche alla Ditta).

La Domanda, pena la decadenza del diritto alla prestazione, deve improrogabilmente essere presentata, con tutta la documentazione richiesta, entro 3 mesi dalla data della

fattura che documenta la spesa sostenuta.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile – Pesaro si riserva il diritto di rivedere, in qualunque momento il presente regolamento

8) PRESTAZIONE “UNA – TANTUM” IN CASO DI PENSIONAMENTO

Agli Operai che sono andati o che andranno in pensione negli anni 2004 e 2005, per vecchiaia o per anzianità ovvero per inabilità assoluta permanente ovvero in caso di morte, la Cassa Edile di Pesaro erogherà, a coloro che risulteranno, al momento dell'evento alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile - Pesaro, una prestazione una-tantum determinata con i criteri di seguito indicati.

Ai fini della determinazione dell'evento per il calcolo della prestazione relativa alla corresponsione della prestazione una-tantum saranno considerate le seguenti date:

- il giorno di presentazione della domanda di pensione, nei casi in cui la stessa sia successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- il giorno successivo alla conclusione dell'attività lavorativa nei casi in cui la domanda di pensionamento sia stata presentata antecedentemente;

La prestazione una-tantum verrà riconosciuta anche nel caso di domande di pensione presentate all'INPS entro 90 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro intercorso con impresa iscritta alla Cassa Edile – Pesaro, ovvero in caso di morte entro 90 giorni dalla risoluzione medesima. In caso di morte la prestazione è erogata agli aventi diritto alla pensione con i criteri di riproporzionamento e di ripartizione previsti dalla legge per la pensione.

Il procedimento per il calcolo della prestazione è il seguente:

- a) si divide per 10 l'ammontare globale delle prestazioni A.P.E. ordinaria percepite o maturate in riferimento al periodo di 10 anni scaduto al 30 settembre precedente l'evento;
- b) l'importo ottenuto è considerato per intero nel caso in cui l'operaio abbia maturato **29 liquidazioni a settembre 2003 e 30 liquidazioni a settembre 2004** riconoscendo, a tale scopo, anche le liquidazioni percepite in altre Casse Edili costituite a norma della contrattazione collettiva stipulata dalle parti sottoscritte e dalle Associazioni ad esse aderenti e a quelle verso le quali è riconosciuta la reciprocità a seguito dell'accordo sottoscritto in data 18/12/1988. L'importo nel caso di un numero inferiore di liquidazioni è proporzionalmente ridotto, esso pertanto è considerato in misura pari a tanti ventinovesimi o trentesimi per quante sono le prestazioni percepite o maturate;
- c) l'importo come sopra determinato è moltiplicato per il coefficiente 3; la prestazione è pari alle seguenti misure percentuali dell'importo di cui alla lettera c)

per pensione di vecchiaia-inabilità permanente assoluta e morte

anni di anzianità contributiva INPS	percentuale
15 anni interi	70%
16 " "	71%
17 " "	72%
18 " "	73%
19 " "	74%
20 " "	75%
21 " "	76%
22 " "	77%
23 " "	78%
24 " "	79%
da 25 fino a 35 anni interi	80%
36 anni interi	82%
37 " "	84%
38 " "	86%
39 " "	88%
40 " "	90%

per pensione di anzianità

nel caso di pensione di anzianità la prestazione è pari all'80% dell'importo di cui alla lettera c) ed è erogata in tante rate annuali quanti sono gli anni che mancano tra l'età dell'operaio interessato ed il compimento del 65° anno di età con un massimo di cinque rate annuali.

La prestazione è erogata agli aventi diritto su richiesta documentata con il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità o inabilità, o ai superstiti da parte dell'INPS, che deve essere presentata alla Cassa Edile di Pesaro, a pena di decadenza, entro 3 mesi dal riconoscimento stesso.

In caso di pensione di vecchiaia, la prestazione è erogata su richiesta corredata della documentazione comprovante il diritto alla pensione da parte dell'INPS ed il termine di decadenza di 6 mesi decorre dalla data di presentazione della domanda all'INPS.

Se un Lavoratore ha percepito o maturato prestazioni A.P.E.O. presso altre Casse Edili, nei dieci anni che vengono presi in esame per la determinazione della prestazione, la Cassa Edile - Pesaro riconoscerà la quota di propria competenza per intero e del totale delle quote di competenza delle altre Casse Edili una percentuale che sarà determinata proporzionando la propria quota con la somma dell'importo complessivo calcolato con la normativa sopra indicata.

Esempio di calcolo

Se dai conteggi fatti risulta che il Lavoratore dovrebbe avere:

€ 1.000,00	dalla Cassa Edile di Pesaro e
€ 250,00	da altre Casse Edili
per un totale di € 1.250,00	

Dato che l'importo che deve corrispondere la Cassa Edile - Pesaro è pari all'80% dell'ammontare complessivo

la Cassa pagherà i suoi	€ 1.000,00
e l'80% dell'importo dovuto dalle altre Casse	€ 200,00
L'importo liquidato sarà pertanto pari a	€ 1.200,00

Liquidazione della prestazione

il lavoratore deve:

- presentare domanda alla Cassa Edile servendosi dello stampato all'uopo predisposto;
- allegare alla domanda copia della ricevuta rilasciata dall'INPS comprovante la presentazione della domanda di pensionamento;
- allegare alla domanda copia di tutte le pagine del libretto di lavoro o di altro documento dal quale sia possibile rilevare le imprese presso la quale ha prestato la propria opera;
- a pensione ottenuta da parte dell'INPS inviare copia del modello TE08

9) CONTRIBUTO PER IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Ai Lavoratori che decideranno di trasferirsi nella nostra provincia in maniera stabile la Cassa Edile - Pesaro al fine di favorire il ricongiungimento familiare erogherà, a coloro che decideranno di trasferire nella provincia di Pesaro - Urbino, dopo il 1° ottobre 2004, anche i propri familiari (moglie, figli e genitori a carico) un contributo al fine di concorrere almeno in parte alle spese che ha dovuto sostenere per il trasferimento. Il contributo per il ricongiungimento familiare potrà essere riconosciuto solo una volta.

Requisiti

Il Lavoratore deve essere

- iscritto alla Cassa Edile - Pesaro da almeno due anni
- avere effettuato nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda per ottenere il "Contributo per il Ricongiungimento Familiare" Accantonamenti per un minimo di 2.100 ore calcolate con gli stessi criteri in essere per il riconoscimento dell'Anzianità Professionale Edile;
- in forza presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile - Pesaro alla data della domanda;
- in forza presso un'impresa iscritta alla Cassa Edile-Pesaro alla data dell'avvenuto ricongiungimento, che risulterà nel certificato rilasciato da un comune della provincia di Pesaro - Urbino a documentazione della nuova residenza dell'intero nucleo familiare.

Prestazione

il contributo riconosciuto sarà pari a € 1.500,00

Liquidazione del contributo

Il Lavoratore che ha la famiglia che risiede in Italia deve:

- presentare la domanda di contributo, pena la decadenza del diritto, entro tre mesi dalla data che risulterà dal documento presentato (stato di famiglia) a dimostrazione dell'avvenuto ricongiungimento;
- produrre, i certificati di residenza precedente al ricongiungimento, suo e dei suoi familiari a dimostrazione della originaria diversa residenza;
- produrre il nuovo certificato di residenza a dimostrazione che tutto il nucleo familiare ha acquisito la residenza nella provincia di Pesaro-Urbino.

Il Lavoratore che non ha la famiglia che risiede in Italia deve:

- presentare la domanda di contributo, pena la decadenza del diritto, entro tre mesi dalla data che risulterà dal documento presentato (stato di famiglia) a dimostrazione dell'avvenuto ricongiungimento;
- produrre idonea documentazione volta a documentare la precedente residenza dei familiari (moglie, figli e genitori a carico);
- produrre il nuovo certificato di residenza a dimostrazione che tutto il nucleo familiare ha acquisito la residenza nella provincia di Pesaro-Urbino.

In considerazione della continua evoluzione delle leggi sull'emigrazione la Cassa Edile - Pesaro potrà richiedere, a completamento delle pratiche presentate dai lavoratori extra-comunitari, ulteriore documentazione.

10) FORNITURA DI SCARPE E INDUMENTI DA LAVORO

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile - Pesaro, preso atto delle intese raggiunte in sede di stipula del Contratto Integrativo Provinciale 31 Agosto 1989, ha stabilito che a tutti i lavoratori in forza presso un'Impresa che effettua gli accantonamenti alla Cassa Edile di Pesaro siano consegnate gratuitamente le scarpe da lavoro e il vestiario.

Requisiti

Per ottenere *il primo paio di scarpe e la prima fornitura di indumenti da lavoro* sarà sufficiente che l'operaio risulti in forza presso un'Impresa che effettua gli "Accantonamenti" alla Cassa Edile - Pesaro.

Gli operai che non hanno mai ricevuto le scarpe o perché ancora non lavoravano o perché se lavoravano non svolgevano la loro attività nella provincia di competenza della Cassa Edile - Pesaro, non appena vengono assunti, possono ritirare un paio di scarpe presso gli uffici della Cassa Edile - Pesaro presentando:

- una dichiarazione della ditta che attesti la loro assunzione e l'impegno della stessa ad effettuare gli accantonamenti alla Cassa Edile - Pesaro (MOD 2bis);
- il modello, compilato dalla Ditta, "Dati anagrafici operaio" (MOD 02).

Per la consegna dei *successivi paia di scarpe e dei successivi indumenti da lavoro* i Lavoratori verranno chiamati direttamente dalla Cassa Edile - Pesaro quando dall'esame delle "Denunce Nominative dei Lavoratori Occupati" inviate dalle ditte, risulterà che ha lavorato almeno 1.400 ore dalla data di consegna del precedente paio di scarpe. Saranno considerate valide per la determinazione delle 1.400 ore anche le ore di lavoro prestate in altre province solo se il lavoratore ha lavorato in una provincia in cui non vengono fornite le scarpe da lavoro, oppure quando il lavoratore dimostrerà che per mancanza del requisito delle ore non riesce ad ottenere le scarpe da lavoro in nessuna delle province in cui ha lavorato.

Se un Lavoratore non può ritirare le scarpe personalmente **può delegare chiunque** ma in questo caso deve:

per la prima fornitura

- consegnare alla persona incaricata la dichiarazione della ditta (MOD 02bis)

e il modello dati anagrafici operaio (MOD 02) debitamente compilati e firmati dalla ditta;

- una fotocopia di un suo documento d'identità

per le successive forniture

- consegnare alla persona incaricata la lettera che ha ricevuto dalla Cassa Edile - Pesaro con la delega debitamente compilata e firmata;
- la busta paga del mese precedente la data di ritiro delle scarpe.

La delega può essere rilasciata anche al **Datore di Lavoro** o ad un **rappresentante di una Organizzazione sindacale**.

Le ore lavorate dalla data della lettera alla data del ritiro delle scarpe non vengono conteggiate, per acquisire il diritto al successivo paio di scarpe, pertanto i Lavoratori devono affrettarsi a ritirarle.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile si riserva il diritto di modificare la normativa relativa alla fornitura delle scarpe da lavoro a suo insindacabile giudizio.

La Cassa Edile - Pesaro si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai regolamenti delle Assistenze e alle Prestazioni che eroga che non sono emanazione degli Accordi Nazionali. Gli interessati sono tenuti pertanto a richiedere, all'atto della presentazione della domanda, se quanto indicato in pubblicazioni fatte dalla Cassa Edile - Pesaro ha subito modifiche ed anche se l'assistenza o la prestazione richiesta viene ancora erogata.

11) ARTICOLI DEI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI PARTICOLARE INTERESSE

Il trattamento economico spettante agli operai per, per le ferie e la gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% imputata per 8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

calcolata sugli elementi della retribuzione:

per gli operai che lavorano ad economia su

- paga base di fatto;
- ex indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore.

per gli operai che lavorano a cottimo su

- paga base di fatto;
- ex indennità di contingenza;
- elemento economico territoriale;
- indennità territoriale di settore;
- utile minimo contrattuale di cottimo;
- utile medio o effettivo di cottimo

Oltre agli elementi retributivi di cui sopra la percentuale del 18,50% deve essere calcolata per i capisquadra, anche sulla speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

Detta percentuale deve essere calcolata su tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate ed anche sul trattamento economico per le seguenti festività:

- 6 gennaio epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile anniversario della liberazione;
- 1° maggio festa del lavoro
- 2 giugno festa della Repubblica
- 15 agosto Assunzione
- 1° novembre Ognissanti
- 8 dicembre Immacolata Concezione
- 25 dicembre Santo Natale
- 26 dicembre S. Stefano

- ricorrenza del Patrono del luogo dove a sede il cantiere

Il trattamento economico e la relativa percentuale per ferie e gratifica natalizia devono essere corrisposte per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Se le festività sopra indicate cadono in periodo di assenza, per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, assenza facoltativa seguente il puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze giustificate, riduzione e sospensione del lavoro, riposo compensativo, domenica, spetta egualmente la normale retribuzione per la festività.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale e per infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

La Cassa Edile, in virtù degli accordi sottoscritti in sede di Contratto Integrativo Provinciale, provvede ad accantonare, per conto dell'Impresa, nel conto dei lavoratori ammalati o infortunati la differenza fra l'importo determinato con l'applicazione della percentuale del 18,50% e quanto corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto Assicuratore.

L'ammontare della percentuale per ferie e gratifica natalizia 18,50%, determinato con i criteri sopra esposti, viene in parte lasciato mensilmente in busta paga (4,30%) in parte accantonato presso la Cassa Edile (14,20%).

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa Edile.

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI MALATTIA

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con una anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi. Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico previsto dal contratto di appartenenza.

Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico previsto dal contratto di appartenenza, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria, dell'artigianato e delle società cooperative.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità di settore e dall'ex indennità di contingenza e, per le sole imprese artigiane e le società cooperative, anche dell'E.D.R., per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i seguenti coefficienti

a) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi 7 giorni	0,5495
b) per il 1°, 2°, 3° giorno nel caso la malattia superi i 14 giorni	1,0495
c) dal 4° al 20° giorno per le giornate indennizzate dall'Inps	0,3795
d) dal 21° al 180° giorno per le giornate indennizzate dall'Inps	0,1565
e) dal 181° giorno al compimento del dodicesimo mese, per le sole giornate non indennizzate dall'Inps	0,5495

Per gli Apprendisti, il coefficiente per le giornate non indennizzate dall'Inps è pari a 0,5495.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'Inps, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'Inps medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie come sopra determinate per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale

convenuto.

Ai lavoratori durante l'assenza dal lavoro per malattia, entro i limiti della conservazione del posto, è dovuto l'accantonamento per ferie e gratifica natalizia.

Detto Accantonamento, per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro, viene corrisposto direttamente dalla Cassa Edile a fronte di uno specifico contributo mutualizzato versato dalle imprese

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell'impresa, e per essa della Cassa Edile di Pesaro, esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

Le parti si danno altresì atto che il periodo di conservazione del posto di nove mesi consecutivi si intende definito in 270 giorni di calendario.

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALATTIA PROFESSIONALE

In caso di *malattia professionale*, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.

In caso di *infortunio sul lavoro* l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico previsto dal contratto collettivo di riferimento.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo di preavviso per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma di contratto.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sotto indicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore, dall'ex indennità di contingenza e, per le sole imprese artigiane e le società cooperative, anche dell'E.D.R., per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.

Le quote orarie, di cui al comma precedente, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata, i coefficienti seguenti:

a)	per il 1°, 2°, 3° giorno di assenza	1,0495
b)	dal 4° al 90° giorno d'assenza	0,2538
c)	dal 91° giorno in poi	0,0574

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'Inail domeniche comprese.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie come sopra determinate per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto. Ai lavoratori durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, entro i limiti della conservazione del posto, è dovuto l'accantonamento per ferie e gratifica natalizia.

Detto Accantonamento, per i lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Pesaro, viene corrisposto direttamente dalla Cassa Edile a fronte di uno specifico contributo mutualizzato versato dalle imprese.

Ove l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento precedentemente indicato sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

REGOLAMENTO ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA

1. All'operaio che in un biennio abbia maturato l'anzianità professionale edile, anche in più circoscrizioni territoriali le Casse Edili corrispondono nell'anno successivo, ciascuna per la propria competenza, la prestazione disciplinata dal presente Regolamento.
2. L'operaio matura l'Anzianità Professionale Edile quando in ciascun biennio possa far valere almeno 2100 ore computando a tale effetto le ore di lavoro

ordinario prestate, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

Ciascun biennio scade il 30 Settembre dell'anno precedente quello dell'erogazione.

3. L'erogazione è effettuata dalla Cassa Edile in occasione del 1° Maggio.
4. La prestazione per l'Anzianità Professionale Edile è stabilita secondo importi crescenti in relazione al numero degli anni nei quali l'operaio abbia percepito la prestazione medesima e calcolata moltiplicando gli importi di cui alla tabella seguente, per il numero di ore di lavoro ordinario effettivamente prestate in ciascuna categoria e denunciate alla Cassa Edile per il secondo anno del biennio di cui al secondo comma del paragrafo (2):

Nel caso di operai per i quali, per un biennio computato dal 1° Ottobre al 30 Settembre, non risultino registrate alla Cassa Edile ore di cui al paragrafo (5) e che in un successivo biennio maturino il requisito di cui al paragrafo (2) la prestazione è calcolata applicando l'importo previsto per la prima erogazione.

La Cassa Edile presso la quale è iscritto l'operaio al momento dell'accertamento del requisito, qualora risulti che l'operaio ha prestato la sua attività nell'ultimo anno presso altre Casse Edili, ne dà comunicazione a queste ultime, affinché provvedano a liquidare l'importo della prestazione di loro competenza.

In caso di abbandono definitivo del settore dopo il raggiungimento del 60° anno di età ovvero a seguito di invalidità permanente debitamente accertata dall'INPS o di infortunio o di malattia professionale, i cui esiti non permettono la permanenza nel settore stesso, all'operaio che ne abbia maturato il requisito, la prestazione è erogata dalla Cassa Edile anticipatamente su richiesta dell'operaio medesimo.

4. In caso di morte o di invalidità assoluta al lavoro di operai che abbiano percepito almeno una volta la prestazione o comunque abbiano maturato il requisito di cui al paragrafo 2 e per i quali nel biennio precedente l'evento siano stati effettuati presso la Cassa Edile gli accantonamenti di cui all'art. 19 del C.C.N.L. 5 luglio 1995, è erogata dalla Cassa Edile su richiesta dell'operaio o degli aventi causa una prestazione pari a 300 volte la retribuzione oraria minima contrattuale costituita da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale spettante all'operaio stesso al momento dell'evento. (il modulo per la domanda e la documentazione che deve essere prodotta sono nel capitolo delle Assistenze sotto la voce "Prestazione in caso di morte o invalidità assoluta del Lavoratore")
5. Al fine di far conseguire agli operai dipendenti i benefici di cui al presente Regolamento, i datori di lavoro sono tenuti:

a. a dichiarare alla locale Cassa Edile le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate da ciascun operaio;

b. a versare alla Cassa Edile un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 25 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 per tutte le ore di lavoro ordinario dichiarato a norma del punto a) nonché sul trattamento economico per le festività cui all'art. 18 del C.C.N.L. 5 luglio 1995. Il contributo è stabilito nella provincia di Pesaro e Urbino nella misura del 4,00% della paga base + indennità di contingenza + indennità di settore. Il contributo affluisce ad un autonomo fondo denominato "Fondo per l'anzianità professionale edile ordinaria".

6. Agli effetti dell'accertamento del requisito previsto dal paragrafo 2) la Cassa Edile registra a favore di ciascun operaio le ore di lavoro ordinario e le eventuali frazioni di ore dichiarate e per le quali è stato versato il contributo previsto dal paragrafo 5). Agli effetti di cui sopra la Cassa Edile registra anche le ore di assenza dal lavoro per malattia indennizzate dall'INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio e malattia professionale indennizzate dall'INAIL.

7. La Cassa registra altresì:

a. 88 ore di assenza per congedo matrimoniale, su richiesta dell'operaio munita della necessaria documentazione compresa l'attestazione dell'Impresa in ordine all'effettivo godimento del congedo suddetto;

b. 88 ore per ogni mese intero di servizio militare di leva, su richiesta dell'operaio munita della certificazione necessaria e dell'attestazione dell'Impresa in ordine alla costanza del rapporto di lavoro.

8. Agli effetti delle registrazioni di cui ai punti 1) e 2), nonché della registrazione delle eventuali ore di assenza indennizzate dall'INPS e dall'INAIL delle quali la Cassa Edile non sia a conoscenza, la richiesta dell'operaio deve pervenire alla Cassa Edile entro tre mesi dalla scadenza del biennio valevole per la maturazione del requisito.

Nel caso in cui l'operaio si trasferisca in un'altra circoscrizione territoriale, la Cassa Edile di provenienza, su richiesta dell'operaio medesimo, gli rilascia un attestato, redatto secondo il modello predisposto dalle Associazioni Nazionali, comprovante la sua posizione in ordine all'Anzianità Professionale Edile. L'operaio provvede a far pervenire tale attestato alla Cassa Edile della Circoscrizione nella quale si è trasferito.

9. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita all'esame delle Organizzazioni Territoriali aderenti alle Associazioni Nazionali contraenti. In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni Nazionali che decidono in via definitiva. Ogni controversia tra le Organizzazioni Territoriali, inerenti alla amministrazione del "Fondo per l'Anzianità Professionale Edile", e parimente rimessa alle Associazioni Nazionali per le decisioni definitive.
10. Le Associazioni Nazionali si riservano di studiare la possibilità di realizzare la contabilità nazionale delle posizioni dei singoli operai agli effetti del presente istituto, fermo restando le determinazioni locali per la misura dei contributi e la gestione dei fondi. Le Associazioni Nazionali si riservano altresì di studiare le modalità affinché, nel caso di operai che abbiano prestato la loro attività presso più Casse Edili nell'ultimo anno del biennio, la liquidazione del premio sia effettuata in un'unica e contestuale erogazione da parte della Cassa Edile presso la quale l'operaio è iscritto al momento dell'accertamento del requisito.
11. Le Casse Edili sono tenute a dare esatta ed integrale applicazione al presente Regolamento, fino a nuova disposizione delle Associazioni Nazionali stipulanti. Gli organi di amministrazione delle Casse Edili sono vincolate a non assumere decisioni in contrasto con il regolamento nazionale e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie, innovative o integrative del regolamento medesimo.
12. La disciplina dell'istituto sarà riesaminata dalle Associazioni nazionali nel caso di norme di legge o di accordi a livello confederale che interferissero nella materia.
Per gli operai discontinui di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 5 luglio 1995 l'importo orario di cui sopra è pari rispettivamente al 90% ed all'80% di quello del l'operaio comune. Per gli apprendisti si fa riferimento ai minimi di paga ad essi spettanti a norma della normativa contrattuale vigente. Gli operai che hanno lavorato in altre province possono richiedere tramite la Cassa Edile - Pesaro gli attestati delle ore denunciate in altre Casse Edili

**L'Anzianità Professionale Edile viene pagata dalla Cassa Edile - Pesaro nella
1° settimana di Maggio**

Se gli attestati delle ore lavorate in altre province non arrivano in tempo utile per essere registrati, in occasione della liquidazione di Maggio, la Cassa Edile provvede ad effettuare una ulteriore liquidazione dell'Anzianità Professionale Edile o in occasione della liquidazione di Agosto degli Accantonamenti o nel mese di Ottobre. Eventuali successivi conguagli verranno effettuati con la liquidazione del Maggio successivo.

Il Regolamento dell'Anzianità Professionale Edile prevede che eventuali conguagli possono riguardare solo le liquidazioni degli ultimi cinque anni.

**CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE IMPRESE
INDUSTRIALI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO,
INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
29 GENNAIO 2000**

Addì 20 gennaio 2003 in Pesaro presso la Sede dell'Assindustria

tra

l'Associazione Industriali - Collegio dei Costruttori - della provincia di Pesaro-Urbino, rappresentata dal Presidente del Collegio Marco Montagna, dalla delegazione degli imprenditori composta da Paolo Bartolucci, Giuseppe Mulazzani, Alberto Roscini e Gianfranco Santilli e con l'assistenza di Michele Ottaviani e Stefania De Regis;
e, in ordine alfabetico,

la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini del Legno - FeNEAL - aderente alla UIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Vito Adragna;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA - aderente alla CISL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Umberto De Simoni, Giovanni Giovannelli, Roberto Trivellini;
la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industriale e Affini ed Estrattive - FILLEA - aderente alla CGIL, rappresentata dalla Segreteria provinciale nelle persone di: Mario Lancia, Gabriella Baldini, Marco Monaldi.

PREMESSA

Le parti confermano l'opportunità di dare attuazione ai **confronti periodici** stabiliti dal "sistema di informazioni" del vigente c.c.n.l. 29/1/2000 sulle materie e con i medesimi criteri dallo stesso definiti.

Ciò nel presupposto che l'evoluzione del settore, in campo tecnologico ed organizzativo, incide sulla articolazione occupazionale. Le informazioni potranno riguardare la diminuzione della manodopera occupata, la carenza della presenza giovanile con il pro-

gressivo invecchiamento di quella esistente, la necessità di individuare nuovi e più efficaci strumenti di intervento. Inoltre potranno avere anche carattere specifico in presenza di opere ritenute di comune accordo di dimensioni rilevanti e di caratteristiche particolari. Nel corso dei programmati confronti andranno esaminate le problematiche del comparto edile in tutte le sue articolazioni (edilizia abitativa, civile, pubblica, sovvenzionata, convenzionata) al fine di promuovere iniziative nei confronti degli enti pubblici onde superare le principali difficoltà.

Le parti ritengono necessario sviluppare **programmi di formazione** per giovani finalizzati al loro inserimento nell'attività produttiva dell'edilizia, avvalendosi in primo luogo della Scuola Edile.

Nel rinviare comunque a eventuali nuove determinazioni a livello nazionale in ordine alla disciplina dell'impiego di manodopera negli **appalti e subappalti**, nell'intento di seguire da vicino il fenomeno sul piano locale, le parti concordano sulla utilità che venga istituita una procedura unificata – con il coinvolgimento degli Enti interessati, INPS, INAIL e Cassa Edile- al fine del rilascio delle certificazioni sulla regolarità contributiva, allo scopo e come strumento per la lotta all'evasione.

Le parti inoltre richiamano integralmente l'art.15 del c.c.n.l. 29/1/2000 che prevede l'obbligo dell'impresa appaltante di comunicare alla Cassa Edile la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e di trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali. Le parti si impegnano per quanto di competenza ad operare affinché la disciplina del citato art.15 sia recepita anche dagli enti pubblici appaltanti.

Analogo impegno verrà posto perché le misure di prevenzione vengano considerate in fase di progettazione e di realizzazione delle opere. Le parti ribadiscono il comune intendimento di valorizzare e attivare al meglio il **Comitato Paritetico Territoriale** quale organismo (già istituito), di ausilio alle imprese ed ai lavoratori per le problematiche riguardanti la prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per l'applicazione delle norme in tema di ambiente di lavoro secondo quanto previsto dal contratto.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente è impegnato in sede di stesura del bilancio a prevedere apposito capitolo di spesa per il finanziamento delle iniziative promozionali del Comitato.

Le parti convengono sull'utilità di promuovere uno studio sul settore, in sede provinciale, attraverso rilevazioni sul mercato del lavoro utilizzando anche i dati in possesso della Cassa Edile e della Scuola Edile, su delibera dei rispettivi organi gestionali, purchè raccolti ed elaborati in maniera aggregata e complessiva. Allo stesso scopo, si concorda di intervenire congiuntamente nei confronti di altri enti (INPS, CCIAA, ecc.) e dei Centri per l'impiego.

Nell'ambito delle distinte funzioni e delle rispettive autonomie verranno attivati, a

richiesta di una delle parti, incontri periodici per verifiche sull'andamento delle prospettive produttive ed occupazionali e i programmi di investimento del settore nel rispetto delle previsioni del contratto nazionale.

Quanto sopra premesso, si è convenuto di stipulare, in attuazione dell'articolo 39 del c.c.n.l. 29/1/2000 e dell'accordo nazionale 29/1/2002, il presente contratto collettivo provinciale, integrativo del citato c.c.n.l., da valere per le imprese edili ed affini di tutto il territorio della provincia di Pesaro – Urbino.

Art.1

Orario di lavoro

In attuazione dell'art.5, terzo comma, del c.c.n.l. 29/1/2000 l'orario normale contrattuale di lavoro viene fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno. Esso sarà di norma ripartito su 5 giorni la settimana da lunedì a venerdì; eventuali deroghe saranno disposte aziendalmente previo esame con la rappresentanza aziendale.

Art.2

Sospensione e riduzione di lavoro

Mentre si conferma quanto stabilito dall'art. 9 del c.c.n.l. 29/1/2000, si precisa che, nelle ipotesi non contemplate dal citato articolo, le somme dovute ai lavoratori a titolo di integrazione salariale vanno corrisposte entro 30 giorni dalla data di autorizzazione dell'INPS.

Le imprese indicheranno nella busta paga degli operai le ore di lavoro non prestate a causa degli eventi per i quali richiederanno l'intervento della C.I.G.

Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della cassa integrazione guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

Art.3

Recuperi

In relazione all'art. 10 del c.c.n.l. 29/1/2000, si precisa che il recupero non è ammesso per i casi di intervento della cassa integrazione guadagni.

Art.4 Elemento economico territoriale

In conformità agli accordi nazionali 29/1/2000 e 29/1/2002, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 47 del c.c.n.l. 29/1/2000.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pesaro e Urbino, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero ore lavorate e relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto del limite di cui all'accordo nazionale 29/1/2002.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre - 30 settembre immediatamente precedente l'anno di erogazione con quelli del periodo 1° ottobre 2000 - 30 settembre 2001, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dall'Osservatorio Nazionale di settore, dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;

- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;

- calcolando la variazione media percentuale degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

L'elemento economico territoriale di cui all'art.39, lett. d), del c.c.n.l. 29/1/2000 decorre dal 1° gennaio 2003.

A partire quindi dal 1° gennaio 2003 gli importi mensili ed orari definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale, sono pari al:

- 11% dei minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati) in vigore dal 1° gennaio 2003;

- 14% dei minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per gli impiegati) in vigore dal 1° dicembre 2003

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'art.2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n.135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art.2.

Gli importi della indennità territoriale di settore per gli operai e del premio di produzione per gli impiegati restano congelati nelle cifre orarie e mensili di seguito riportate:

LIVELLI	IMPORTI MENSILI	IMPORTI ORARI
7°	147,90	
6°	138,17	
5°	114,18	
4°	105,99	0,69
3°	98,72	0,62
2°	89,31	0,57
1°	77,57	0,51

Art. 5

Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro – Impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti

E' vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

E' altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori autonomi, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Restano ferme le norme di legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art.39 dello stesso.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art.103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stes-

si la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art.39 redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria – o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti – deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e almeno prima dell'inizio medesimo.

c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice – la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. – ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b).

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art.103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, alle imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

f) E' compito della rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art.103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti o subappalti.

Chiarimento a verbale

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Dichiarazione comune

Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto – nel quadro delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi – si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.

Art. 6

Ferie

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del c.c.n.l. 29/1/2000, circa la misura delle ferie spettanti ad ogni operaio (quattro settimane di calendario, pari a 160 ore di lavoro normale) e considerata la pratica impossibilità di una situazione uniforme e vincolante per la predeterminazione dell'intero periodo feriale maturato dai singoli lavoratori, stante la varietà delle esigenze produttive delle lavorazioni svolte dalle imprese, si conviene che nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 31 agosto di ogni anno, le aziende concedano un periodo di ferie di tre settimane, e che nel periodo intercorrente tra il 20 ed il 31 dicembre di ogni anno le aziende concedano un periodo di ferie di una settimana.

Art. 7

Ferie, gratifica natalizia, riposi annui – Accantonamento presso la Cassa Edile Modalità di attuazione

Gli importi di cui all'art. 19 del c.c.n.l. 29/1/2000 accantonati dalle imprese per il trattamento economico spettante agli operai per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica natalizia saranno corrisposti dalla Cassa Edile agli aventi diritto alle seguenti scadenze:

- in occasione del Ferragosto con riguardo ai mesi da ottobre a febbraio;
- in occasione del Natale con riguardo ai mesi da marzo a settembre.

In relazione a quanto previsto dal 11° comma dell'art. 19 del c.c.n.l. 29/1/2000 le parti convengono di continuare a mutualizzare l'onere.

Pertanto l'obbligo di corrispondere agli operai assenti per malattia o infortunio le percentuali previste dal 7° comma del citato art. 19, verrà assolto dalle imprese in forma mutualistica, con effetto liberatorio, mediante versamento in apposito fondo, costituito presso la "Cassa Edile – Pesaro" di un contributo ora stabilito nello 0,70 % da calcolare

si sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 25 del contratto nazionale. Detto contributo è soggetto a variazione in relazione all'andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente.

Con tale versamento le aziende sono sollevate, con effetto liberatorio, dalla corrispondenza ai dipendenti della quota parte del 18,50% loro spettante durante le assenze per malattia e infortunio.

Art. 8.

Lavori in galleria

In ottemperanza all'art. 21 – gruppo B – del c.c.n.l. 29/1/2000 si conviene di determinare come segue la misura percentuale dell'indennità dovuta al personale addetto ai lavori in galleria:

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26%;
- c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.

Art. 9

Lavori in alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del c.c.n.l. 29/1/2000 l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3, dell'art. 25 del citato contratto per lavori eseguiti oltre 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

Art. 10 Trasferta

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 22 del c.c.n.l. 29/1/2000, ad integrazione di quanto stabilito dallo stesso, l'indennità di trasferta è corrisposta alle condizioni e con i criteri qui di seguito indicati.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre il confine del Comune del cantiere di assunzione, ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle spese di viaggio, le seguenti diarie:

- | | | |
|----|------------------|-----|
| a) | fino a 10 km | 10% |
| b) | da 10,01 a 30 km | 15% |
| c) | oltre 30 km | 25% |

Le diarie sono da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del c.c.n.l. 29/1/2000.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 5°, 6° e 7° del c.c.n.l. 29/1/2000.

Il passaggio del lavoratore da un cantiere all'altro di una stessa impresa non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 11 Malattia e infortunio

In applicazione del 7° comma del "Protocollo sul trattamento di malattia e di infortunio", aggiuntivo al c.c.n.l. 29/1/2000 per i trattamenti corrisposti dalle imprese a decorrere dal 1° aprile 1988 a titolo di malattia, infortunio e malattia professionale agli operai ed apprendisti ai sensi degli artt. 27 e 28 del citato c.c.n.l., sono confermate le intese del 24 marzo 1988 che prevedono il ricorso al criterio del rimborso alle imprese da parte della Cassa Edile di quanto dalle stesse anticipato in base ai coefficienti per la determinazione della retribuzione giornaliera in vigore dal 1° ottobre 1988.

La Cassa Edile è incaricata dell'attuazione del rimborso con cadenza mensile nel rispetto delle norme riportate nel citato "Protocollo" aggiuntivo, previa verifica dell'avvenuto versamento di quanto dovuto alla Cassa Edile relativo allo stesso mese.

Il coefficiente utile per la determinazione della retribuzione giornaliera da corrispondere direttamente dall'impresa per i primi tre giorni successivi alla data dell'infortunio è pari a 1,000.

L'importo corrispondente potrà essere chiesto a rimborso alla Cassa Edile secondo i criteri di cui al citato "Protocollo" aggiuntivo.

Art. 12 Anzianità professionale edile

Con riferimento all'art. 30 del c.c.n.l. 29/1/2000 nonché al regolamento allegato C) del citato contratto, alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura del 4,00% sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 25 del c.c.n.l. 29/1/2000 per tutte le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.

Art. 13 Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro

Le parti si danno atto di aver approvato e sottoscritto il nuovo Statuto del Comitato Paritetico Territoriale secondo lo schema tipo allegato "D" del c.c.n.l. 29/1/2000 il quale costituisce parte integrante del presente contratto integrativo.

Inoltre è stato stabilito che per il funzionamento dello stesso e per la realizzazione dei compiti ad esso demandati viene istituito un contributo pari allo 0,30% mediante l'incremento del contributo di cui all'art. 17 del c.c.p.l. 31.8.1989, comma 1.

Art. 14 Locale consumo pasti

Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art. 31 del c.c.n.l. 29/1/2000.

Art. 15 Mensa

Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, per cui gli operai dipendenti non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dei cantieri stessi, l'imprenditore è tenuto, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con relativi utensili, e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano pasti.

Nei cantieri di durata superiore a 6 mesi, su richiesta di almeno la metà dei lavoratori, le imprese sono tenute ad assicurare un pasto caldo anche tramite il ricorso a strutture esterne.

Ad analogo obbligo sono tenute le imprese per i cantieri che operino nelle immediate vicinanze di mense sociali ed interaziendali senza la limitazione numerica di cui al comma precedente.

Il concorso dell'impresa al costo del pasto è fissato nella misura del 60% dello stesso. Al di fuori dei casi sopra previsti, e comunque ove non sia possibile l'attuazione di quanto sopra stabilito, verrà corrisposta una indennità sostitutiva pari a:

3,36	euro giornalieri dal 1° gennaio 2003;
3,62	euro giornalieri dal 1° luglio 2003;
3,87	euro giornalieri dal 1° gennaio 2004;
4,13	euro giornalieri dal 1° luglio 2004;
4,39	euro giornalieri dal 1° gennaio 2005;
4,65	euro giornalieri dal 1° luglio 2005;
4,91	euro giornalieri dal 1° gennaio 2006;
5,16	euro giornalieri dal 1° luglio 2006;

da riconoscersi per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e da computarsi solo ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso (con esclusione quindi di tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura della indennità). Per le giornate di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, tale indennità compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro normale effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e della indennità sostitutiva del preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio in natura (pasto caldo o mensa) messo a disposizione dall'impresa secondo le norme di cui ai precedenti commi.

Dichiarazione verbale

Con la sottoscrizione delle intese di cui sopra le parti si danno atto di avere contrattato anche la voce trasporto, della quale si è tenuto conto al momento della determinazione dell'aumento per l'indennità sostitutiva di mensa.

Art. 16

Apprendistato

Per l'apprendistato le parti richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 93 del c.c.n.l. 29/1/2000.

La durata del tirocinio, prevista dal citato articolo, è ridotta di due semestri per gli apprendisti che all'atto dell'assunzione facciano valere l'attestato di frequenza e di qualifica conseguito a conclusione dei corsi indetti ed organizzati dalla Scuola Edile di Pesaro.

Art. 17

Addestramento professionale – Scuole Edili

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art. 92, 13° comma, del c.c.n.l. 29/1/2000, viene confermato nella misura dello 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie e gratifica natalizia, di cui lo 0,30% destinato al finanziamento del CPT di cui al precedente art. 13.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.

Le imprese aderenti all'Assindustria Pesaro-Urbino – Collegio dei Costruttori – sono impegnate ad avvalersi in via prioritaria della Scuola Edile per qualsiasi iniziativa a carattere formativo inerente al settore ivi compresi gli obblighi formativi che la legge ed il contratto prevedono per gli apprendisti.

Art. 18

Cassa Edile

Con la finalità di mettere in condizione la Cassa Edile di disporre di maggiori risorse da destinare, tramite regolamento che sarà approvato dal Comitato di Gestione della medesima, al miglioramento delle prestazioni erogate attraverso lo stesso ente (tute e prestazioni integrative) si stabilisce che a decorrere dall'1.1.1999 il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art.37, comma 6, del c.c.n.l. 29/1/2000 viene confermato nella misura del 2,20% con la stessa ripartizione indicata nel sopra richiamato articolo (5/6 impresa = 1,83% e 1/6 operaio = 0,37%).

Le parti sottoscritte sono impegnate, per il tramite dei propri rappresentanti nel Comitato di Gestione dell'Ente, ad esaminare la possibilità di ampliare le prestazioni erogabili dalla Cassa Edile medesima con riferimento al Fondo di solidarietà già presente ed alla possibilità di erogare un contributo una tantum a favore di lavoratori operanti nel settore quale concorso spese per il trasferimento in provincia del coniuge e dei figli.

L'eventuale istituzione di dette prestazioni aggiuntive dovrà avvenire compatibilmente con le disponibilità della Cassa Edile medesima e senza che ciò comporti alcun aumento dei contributi, e saranno eventualmente erogate previa predisposizione di apposito regolamento approvato dal Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione è inoltre chiamato a verificare la possibilità di modificare il regolamento esistente per quanto attiene il numero di ore necessarie per beneficiare di alcune prestazioni erogate dalla Cassa nell'ambito delle compatibilità e delle risorse a disposizione della medesima.

Tenuto conto che il contributo APES, attualmente in vigore, è più che sufficiente per sostenere le prestazioni dell'anzianità professionale edile straordinaria che dovranno essere erogate fino al 31/12/2003, data di cessazione dell'Istituto, le parti si incontreranno nel corso del 2003 allo scopo di rimodulare le aliquote tuttora vigenti e versate alla Cassa Edile con particolare riferimento all'1,40%.

In ogni caso, le parti concordano di destinare, con la stessa decorrenza in cui sarà effettuata detta rimodulazione, un contributo, per ora fissato, dello 0,50% da destinare al Fondo che si andrà a costituire, al fine di assolvere, in forma "Mutualistica" e con effetto liberatorio, gli obblighi delle imprese verso il Fondo di Previdenza Integrativa "PREVEDI", a favore dei propri operai che aderiranno volontariamente al fondo stesso.

Le parti, entro il 30 settembre di ogni anno, si incontreranno per le opportune verifiche sul funzionamento del sistema adottato e sulla congruità del fondo.

Nell'ipotesi che PREVEDI non trovasse attuazione ovvero che norme di legge e/o decisioni delle parti nazionali modificassero l'orientamento in materia di PREVEDI, le parti si incontreranno per decidere la destinazione dello 0,50% e delle entità economiche nel frattempo accantonate.

Art. 19

Quote territoriali e nazionali di adesione contrattuale

In relazione al disposto di cui all'art. 37 lettera c) del c.c.n.l. 29/1/2000 vengono confermate le quote territoriali di adesione contrattuale nella misura complessiva dello 0,90% a carico, pariteticamente del datore di lavoro 0,45% e del lavoratore 0,45% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, ivi compresa la maggiorazione del 23,45% che a questi fini rimane inalterata anche a seguito della corresponsione diretta delle imprese agli operai della percentuale del 4,95% per riposi annui.

La quota territoriale di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote territoriali devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile unitamente al contributo alla stessa dovuto.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di adesione contrattuale di cui alla lettera C comma 1° e seguenti dell'art. 37 del c.c.n.l. citato.

Art. 20

Quote sindacali

In base all'art. 38 del c.c.n.l. 29/1/2000 è consentita la facoltà agli operai di cedere alle associazioni sindacali dei lavoratori, mediante delega e secondo le modalità fissate dall'accordo nazionale 16/5/1973, un importo annuo pari allo 0,40% degli stessi elementi retributivi sui quali si calcola l'accantonamento alla Cassa Edile da prelevarsi sugli stessi accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la stessa.

Ai fini della contabilizzazione e riscossione, il contributo di cui sopra potrà essere trasformato in percentuale sull'accantonamento presso la Cassa Edile.

Art. 21

Qualifiche

Si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'art. 78 del c.c.n.l. 29/1/2000.

Al caposquadra – così come definito nel citato art. 78 – si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15%, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

A richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori il Collegio dei Costruttori si dichiara disponibile ad una verifica a livello di cantiere di singole situazioni di inquadramento professionale non conformi alle disposizioni contrattuali anche per eventuali intervenute modificazioni organizzative.

Art. 22

Ambiente di lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni

Le parti sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.

Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.

Formazione professionale

La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.

Infatti lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari

caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.

La formazione professionale demandata alla Scuola Edile, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio provinciale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.

Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- c) tecnici, capisquadra, capi-cantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Le parti convengono di dare una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla normativa di cui all'art. 9 della legge 20/5/1970 n. 300 e successive leggi in materia tuttora vigenti

In conformità a tale norma i delegati di cantiere sono chiamati a svolgere i seguenti compiti:

- a) controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e malattie professionali;
- b) di concerto con il ricostituito comitato tecnico paritetico promuovere la ricerca, la elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, avvalendosi della collaborazione degli organi pubblici territoriali competenti in materia e degli enti e istituti specializzati.

La Cassa Edile effettuerà a proprio carico la distribuzione di un paio di scarpe antinfortunistiche secondo modalità da definire in sede di Comitato di Gestione della Cassa Edile. La relativa spesa sarà da imputare al Fondo di riserva straordinaria.

Dichiarazione congiunta

Le parti, visto l'art 88 del vigente c.c.n.l. dichiarano la propria disponibilità ad effettuare un nuovo incontro entro il mese di novembre 2004 al fine di definire le problematiche inerenti l'istituzione a livello territoriale del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, alla luce dell'attività svolta dal C P T, nonché delle esperienze maturate presso altre realtà territoriali dove detto delegato sia già stato designato.

Art.23

Patronati

In relazione a quanto previsto dall'art.12 della legge 20/5/1970 n. 300 si conviene che gli istituti di patronato di emanazione delle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno svolgere i compiti previsti dall'art. 1 del D.L.C.P.S. 29/7/1947 n. 804 e successive modificazioni ed integrazioni mediante propri rappresentanti i cui nominativi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza dell'azienda.

Le imprese metteranno a disposizione un locale idoneo nel cantiere o nelle immediate vicinanze per lo svolgimento delle attività dei patronati che non devono portare pregiudizio alla normale attività aziendale, svolgendosi fuori dell'orario di lavoro.

Art. 24

Diritto allo studio

Nell'ambito e nei limiti della disciplina di cui all'art. 91 del c.c.n.l. 29/1/2000, si conviene che gli oneri aziendali relativi all'esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle imprese del settore vengano mutualizzati attraverso la Scuola Edile.

Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 12 dipendenti.

Di norma un mese prima dell'inizio dei corsi di cui al citato art. 91, il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa specificando il tipo di corso, la durata, l'orario delle lezioni, l'istituto organizzatore; con lo stesso preavviso deve essere presentata la domanda per assentarsi dal lavoro per sostenere prove di esame ex art. 10 della legge n. 300/1970.

L'impresa trasmetterà le predette domande alla Scuola Edile che autorizzerà a corrispondere la retribuzione per le ore di permesso retribuito.

Il rimborso degli oneri sostenuti dalle imprese per i permessi di cui sopra verrà effettuato dalla Scuola Edile nel limite dell'accantonamento costituito dal 10% delle entrate annuali derivanti dal contributo di cui all'art. 17 del presente integrativo.

Art. 25
Diritti Sindacali

Nelle imprese che occupino più di 5 dipendenti i lavoratori potranno eleggere il delegato di impresa ai sensi dell'accordo interconfederale 13/4/1966, nel rispetto delle modalità di elezione previste nel regolamento di attuazione dello stesso accordo interconfederale e con l'intervento delle organizzazioni sindacali dei lavoratori provinciali secondo i commi 1 e 2 dell'art. 1 del predetto regolamento.

Art. 26
Multe e trattenute

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma dell'art. 99 del c.c.n.l. 29/1/2000 è devoluto a favore della Cassa Edile.

Art. 27
Decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° gennaio 2003 andando a sostituire integralmente il precedente del 17 dicembre 1998, avrà una durata di 4 anni e sarà quindi valido fino al 31 dicembre 2006.

Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti richiamano e ribadiscono l'impegno all'integrale rispetto dei punti 1) e 2) della premessa al c.c.n.l. 29/1/2000.

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PICCOLE IMPRESE EDILI ED AFFINI DELLE MARCHE

Il giorno 22 dicembre 2003, presso la sede della Confartigianato Marche ad Ancona,

tra

- l' ANAEPA - CONFARTIGIANATO delle Marche, rappresentata dal Segretario regionale Giorgio Cippitelli, e da Marco Pantaleoni, Paolo Laudenzi e Fabio Marcatili;
- l' ANSE-ASSOEDILI - C.N.A. delle Marche, rappresentata dal Coordinatore regionale Fausto Baldarelli, dal responsabile relazioni sindacali Marco Bilei e da Pierotti Italo;
- la FIAE - C.A.S.A. delle Marche, rappresentata da Paolo Pierucci;
- la C.L.A.A.I. delle Marche, rappresentata dal Segretario regionale Adolfo Giampaolo.

e

- la Fe.N.E.A.L.- U.I.L. regionale, rappresentata dal coordinatore Leonardo Frascarelli e dai Segretari provinciali Fioretti Luciano, Vito Adragna e Sergio Campanari;
- la F.I.L.C.A. - C.I.S.L. regionale, rappresentata dal Segretario regionale Umberto De Simoni e dai Segretari provinciali Leonardo Lenci, David Ballini e Rolando Galanti;
- la F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. regionale, rappresentata da Lancia Mario, Marsilio Marsili, Silvio Torre e Ubaldo Falciani;

viene stipulato il presente Contratto collettivo integrativo regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43 del CCNL 15 Giugno 2000:

PREMESSA

Le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto, considerano il settore edilizio, e per esso il comparto artigiano e della piccola impresa, uno dei settori di maggior rilevanza economica e sociale nella realtà produttiva marchigiana.

Le Parti firmatarie del presente Contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli Accordi in esso contenuti, e negli Accordi regionali del 4/7/2002 e del 30/10/2002, relativi alla specificità del comparto artigiano e della p.m.i. nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.

In tal senso, le Parti riaffermano che la C.E.D.A.M. - CASSA EDILE è lo strumento indispensabile nel comparto artigiano e della p.m.i. per l'applicazione degli impegni

contrattuali sottoscritti nel CCNL e nei CCRIL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

In tal senso, le stesse ribadiscono il loro impegno al rafforzamento e sviluppo della CEDAM - CASSA EDILE verso i dipendenti e le imprese anche in considerazione del miglioramento qualitativo e tipologico delle prestazioni contrattuali ed extracontrattuali, finalizzato alla crescita del settore edile nel suo complesso e al miglioramento degli standard di sicurezza nei cantieri.

Le Parti confermano che i principi di piena autonomia contrattuale e legittimità delle diverse rappresentanze stanno alla base del principio di reciprocità tra i diversi sistemi di Casse edili; pertanto, le stesse, si impegnano a rendersi parte attiva nelle diverse sedi affinché prevalgano atteggiamenti positivi e propositivi.

Come espressamente previsto dal già menzionato Accordo del 30/10/2002, le Parti ribadiscono la volontà di determinare una aliquota unica regionale per le imprese aderenti alla CEDAM - CASSA EDILE, fatto salvo il principio della economicità della stessa Cassa e il mantenimento delle prestazioni esistenti. Nello specifico, si concorda di costituire entro un mese dalla firma del presente Contratto un tavolo tecnico tra le Parti allo scopo di formulare idonee proposte relative sia alla aliquota unica regionale che alla tabella unica salariale.

Art. 1

Osservatorio sul mercato del lavoro dell'edilizia

Le Parti concordano sulla costituzione di un Osservatorio regionale sul mercato del lavoro del settore costruzioni delle Marche, che analizzerà i dati congiunturali e strutturali sulla situazione economica del comparto, sull'utilizzo delle diverse tipologie di contratti di lavoro, sulla struttura e l'entità dei salari, su appalti e subappalti e quant'altro le Parti concorderanno. L'Osservatorio fornirà alle stesse Parti e alle Istituzioni competenti periodicamente un quadro aggiornato della situazione in merito a quanto sopra. L'Osservatorio è situato presso la CEDAM - CASSA EDILE. Entro tre mesi dalla firma del presente Contratto le Parti provvederanno alla costituzione di un Comitato di Coordinamento dell'Osservatorio, composto pariteticamente dalle Associazioni firmatarie, con il compito di programmare e coordinare le attività, anche mediante apposite convenzioni con Istituti specializzati.

Art. 2

Politiche d'accoglienza

Le Parti concordano sulla istituzione di un contributo a tantum finalizzato al ricongiungimento del nucleo familiare per i lavoratori extracomunitari e per quelli provenienti dalle altre regioni. Questa prestazione sarà quantificata dal C.d.A. ed erogata dalla CEDAM e dalla CASSA EDILE dal corrente anno edile.

Art. 3

Appalti e subappalti. Regolarità contributiva.

Le Parti concordano nell'auspicare una rapida approvazione della Legge regionale sugli appalti. Inoltre concordano anche nella necessità che siano messe in campo iniziative volte ad eliminare il lavoro nero e l'abusivismo nel settore. In particolare, con riferimento a quanto previsto dalla legislazione nazionale, si concorda sulla localizzazione presso le Casse Edili dello Sportello unico di regolarità contributiva in collaborazione con gli Enti INPS e INAIL nonché con le altre strutture bilaterali territorialmente competenti, per il rilascio del DURC.

Art. 4

Formazione professionale

Le Parti concordano nell'individuare un modello organizzativo finalizzato all'utilizzo delle risorse previste dal fondo di formazione presso la CEDAM - CASSA EDILE nonché altre eventuali destinate alla formazione professionale del settore. Allo scopo, concordano sulla trasformazione del CPT in un Ente preposto alla istruzione-formazione e sicurezza dei lavoratori, degli apprendisti, dei disoccupati e per riqualificare gli addetti del settore.

L'Ente collaborerà, utilizzandone anche strutture e mezzi, con il mondo della Scuola pubblica, Enti di formazione, pubblici e privati, accreditati presso la Regione Marche, ed altre Istituzioni.

Le Parti concordano che entro un mese dalla firma del presente Contratto si incontreranno per formulare lo Statuto dell'Ente e il Regolamento attuativo.

Art. 5

Sicurezza sul lavoro

Le Parti si impegnano a promuovere e sostenere iniziative finalizzate ad aggiornare e potenziare le attività del Comitato Paritetico Territoriale (CPT).

Nello specifico, si prevede un incremento delle apposite visite nei cantieri in materia di sicurezza, finalizzate alla sensibilizzazione ed informazione dei lavoratori e delle imprese. In questo senso, il CPT sarà in grado di poter meglio relazionarsi con l'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

Art. 6

Adesione ai Fondi bilaterali

In considerazione di quanto esposto in Premessa e coerentemente con l'art. 10 della L.30/2003, le Parti concordano che le quote previste dagli Accordi, nazionali e regionali, per il Delegato di Bacino Edile e per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale del settore edile devono essere obbligatoriamente versate da tutte le imprese ricadenti nel CCNL del comparto artigiano e della piccola e media impresa firmato il 15/6/2000.

Art. 7

Previdenza integrativa. Prestazione sostitutiva Apes

In considerazione della cessazione dal 31/12/2003 del premio Apes, le Parti concordano di prorogare l'erogazione Apes fino al 31 dicembre 2005 ai lavoratori destinatari della stessa e comunque fino a concorrenza delle somme che le Parti stabiliranno con questa finalità.

Le Parti concordano altresì nella costituzione di un fondo presso la CEDAM - CASSA EDILE per la mutualizzazione di parte dei costi a carico delle imprese per la previdenza integrativa di settore. Entro il 31/1/2004, le Parti concorderanno l'entità della quota di mutualizzazione, come stabilito dalle intese degli Accordi nazionali.

Art. 8

Indennità di mensa e servizio mensa

Si prevede che l'importo dell'indennità sostitutiva di mensa, per operai e impiegati (art.56 del CCNL), è stabilito come segue: € 5,29 (cinque/ventinove) dalla data di decorrenza del presente Contratto. Tale indennità non è da liquidarsi nel caso dell'erogazione del servizio mensa da parte dell'impresa o rimborso-pasto presso altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non sarà comunque dovuta ai lavoratori che potendo utilizzare il servizio di mensa istituito non intendano usufruirne.

Art. 9

Indennità di trasferta

Fatto salvo quanto previsto dal contratto nazionale, al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto e fuori dal Comune di residenza, si applicheranno le seguenti indennità:

o fino a 10 Km dal cantiere di assunzione, il 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL;

o da 10 a 30 Km dal cantiere di assunzione il 15%;
o oltre i 30 Km dal cantiere di assunzione il 25%.

Art. 10

Elemento Economico Territoriale

E' istituito, in base a quanto stabilito dall'art. 15 del CCNL 15 giugno 2000 e dall'Accordo nazionale del 14/4/97, un Elemento Economico Territoriale regionale di settore (di seguito denominato EET), con le caratteristiche di cui all'art.2 del D.L. n°67 del 25/3/97, convertito in Legge n° 135/97, collegato all'andamento produttivo dell'edilizia artigiana e delle piccole imprese delle Marche, relativamente agli anni 2004, 2005 e 2006.

L'EET verrà erogato a partire dal mese di Gennaio 2004, 2005 e 2006, solo se la verifica relativa all'anno edile precedente (1° Ottobre - 30 Settembre), che verrà effettuata in uno specifico incontro tra le parti da tenersi nel mese di Novembre di ciascun anno, darà esito positivo in relazione all'esame dei seguenti parametri:

- numero delle imprese del settore iscritte agli albi artigiani rispetto all'anno precedente (dati C.P.A.);
- numero dei lavoratori presenti nel settore rispetto all'anno precedente a quello di riferimento (dato INPS);
- numero delle imprese ricadenti nell'ambito contrattuale iscritte alle casse edili rispetto al numero dell'anno precedente a quello di riferimento;
- numero dei lavoratori dipendenti dalle imprese del comma precedente iscritti alle casse edili rispetto al numero dell'anno precedente a quello di riferimento;
- numero delle ore denunciate e relativo monte salari medio e complessivo dalle imprese dei commi precedenti alle casse edili rispetto al numero dell'anno precedente a quello di riferimento;
- numero degli addetti al settore iscritti alle liste di mobilità e numero lavoratori in CIG speciale edilizia rispetto al numero dell'anno precedente a quello di riferimento;
- valore PIL di settore dell'ultima rilevazione disponibile (dato Istituto Tagliacarne).

La verifica potrà individuare e prendere in esame ulteriori indicatori utili ai fini dell'analisi dell'andamento del settore, anche in sostituzione di quelli già fissati dal presente CCRIL.

L'EET sarà assoggettato ad accantonamento presso le casse edili.

Per l'anno 2004, sulla base della verifica compiuta in data odierna sui dati dell'anno edile Ottobre 2002-Settembre 2003, si è provveduto a determinare il valore dell'EET in due diverse entità (Dicembre 2003 e Maggio 2004), corrispondenti rispettivamente al 11% ed al 14% dei minimi tabellari di paga base, come indicato nella tabella seguente. Pertanto gli importi mensili e/o orari decorreranno secondo le seguenti modalità:

IMPIEGATI

	al 30/11/2003	al 1/12/2003	al 1/05/2004	al 1/01/2005	al 1/01/2006
Livello	Paga base	EET	EET	EET	EET
7°	1.031,28	113,44	144,38	144,38	144,38
6°	900,51	99,06	126,07	126,07	126,07
5°	750,19	82,52	105,03	105,03	105,03
4°	694,77	76,43	97,27	97,27	97,27
3°	649,73	71,47	90,96	90,96	90,96
2°	574,06	63,15	80,35	80,35	80,35
1°	503,09	55,34	70,43	70,43	70,43

OPERAI

	al 30/11/2003	al 1/12/2003	al 1/05/2004	al 1/01/2005	al 1/01/2006
Livello	Paga base	EET	EET	EET	EET
4°	4,016	0,441	0,562	0,562	0,562
3°	3,755	0,413	0,525	0,525	0,525
2°	3,318	0,365	0,464	0,464	0,464
1°	2,908	0,319	0,407	0,407	0,407

Le parti si impegnano a non rivalutare gli importi di EET sopra indicati, nella vigenza del presente Contratto.

Art. 11

Campo di applicazione, decorrenza e durata

Il presente Contratto ha valore su tutto il territorio della regione Marche per i dipendenti delle imprese artigiane delle Marche, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella "Sfera di applicazione" del CCNL 15 Giugno 2000.

Il presente Contratto regionale avrà validità fino al 31/12/2006. Le procedure per il suo rinnovo non potranno essere avviate prima del 01/01/2007, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL.

Dichiarazione di parte:

l'ANAEP A CONFARTIGIANATO Marche, in relazione al comma 2 dell'art. 7 (Previdenza integrativa) dichiara che la propria adesione è nelle more della richiesta di chiarimenti, relativi al fondo PREVEDI, avanzata in sede nazionale da ANAEP A CGIA ad ANCE, FILLEA, FILCA e FeNEAL.

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DELL'EDILIZIA E ATTIVITA' AFFINI DELLE MARCHE

il giorno 1° settembre 2003 in Ancona presso la sede della Legacoop Marche si sono incontrati:

per le Organizzazioni della Cooperazione:

la LEGACOO P MARCHE rappresentata dai

Sigg. Nicola Vannoni e Umberto Allegrezza;

la CONFCOO P MARCHE rappresentata dal Sig. Gabriele Darpetti;

l'AGCI MARCHE rappresentata dal Sig. Stefano Burattini;

per le OO.SS.:

la FILLEA CGIL rappresentata dal segretario regionale Mario Lancia ;

la FILCA CISL rappresentata dal segretario regionale Umberto De Simoni;

la FENEAL UIL rappresentata dal coordinatore regionale

Leonardo Frascarelli;

per discutere le richieste inviate dalle organizzazioni sindacali in merito alle proposte per il rinnovo del contratto integrativo regionale per i dipendenti delle imprese del settore dell'edilizia e attività affini delle Marche così come previsto dal CCNL art. 6 del 9/2/2000 e dal verbale di accordo sull'E.E.T. del 4 febbraio 2002.

Dopo le discussioni di merito si è raggiunto il seguente accordo:

PREMESSA

Le parti concordano nel ritenere il sistema delle imprese cooperative edili, operanti nel settore dell'edilizia, un segmento significativo di detto comparto.

Il sistema delle cooperative edili ha saputo svolgere un importante ruolo nella ricostruzione post terremoto, a sostegno dei livelli occupazionali e dello sviluppo economico della regione.

In una fase di crisi d'importanti settori produttivi, che inizia a manifestarsi anche nelle Marche, il settore dell'edilizia può svolgere, come storicamente ha sempre fatto, una funzione anticiclica ed è in questo quadro che può trovare spazio e rafforzarsi il ruolo della cooperazione.

Il settore edile ed il sistema delle imprese che in esso opera, comprese quelle cooperative, pur registrando importanti risultati, convive però con elementi negativi da non sottovalutare: il lavoro nero ed irregolare in crescita, l'alto tasso d'infortuni sul lavoro che rendono il settore edile poco appetibile per i giovani, un sistema d'imprese di piccole e

piccolissime dimensioni che fatica a diventare un sistema a forte innovazione e qualificazione.

Il convincimento che il settore edile svolga quella funzione anticiclica sopracitata e possa, nel periodo medio, ritornare a crescere, implica anche la necessità e la capacità di tutelare le condizioni di lavoro, il rispetto delle norme, le competenze e la professionalità acquisite dalle imprese e dai lavoratori, rendendo chiare e trasparenti le regole della competizione, in un quadro in cui l'obiettivo sia quello della qualificazione del sistema delle imprese marchigiane.

La contrattazione di secondo livello, come previsto dal C.C.N.L. di settore, può svolgere una funzione positiva per individuare e realizzare un settore, quello dell'edilizia, più trasparente, più qualificato, più sicuro.

In questa prospettiva le parti riconoscono l'importanza della cooperazione di produzione e lavoro nel settore delle costruzioni come concreta realtà di autogestione che, non perseguendo fini speculativi, svolge un importante ruolo sul terreno della partecipazione in una forma avanzata di democrazia industriale.

Art. 1

Casse Edili

Si richiamano integralmente in proposito gli Artt. 73 e 74 del CCNL vigente, concordando di operare affinché nel territorio regionale si giunga quanto prima ad un sistema unico di casse edili gestito con la partecipazione di tutte le associazioni sindacali e imprenditoriali firmatarie dei CCNL e operanti nel settore delle Costruzioni della regione, in virtù della loro rappresentanza.

Tutto ciò al fine di evitare la frammentazione e non disperdere quel patrimonio di gestione che riconosce nelle prestazioni assistenziali e nei servizi resi dagli enti, uno strumento di gestione del contratto di lavoro ed il controllo del mercato del lavoro in un settore frammentato come quello dell'edilizia.

Art. 2

Sistema di informazione

Le parti si impegnano ad incontri annuali, da svolgersi preferibilmente entro il mese di gennaio di ciascun anno, per verificare e discutere i seguenti temi:

- informativa sull'andamento del settore sulla base dei dati raccolti dalle organizzazioni datoriali e riferiti al numero dei lavori complessivamente eseguiti e al personale impiegato;
- analisi dell'evoluzione del mercato del lavoro e valutazione dell'eventuale introduzione di nuovi rapporti di lavoro cosiddetti "atipici".

Art. 3

Appalti pubblici, regolarità e congruità contributiva - DURC

Le parti si impegnano per arrivare in tempi brevi all'approvazione della legge regionale sugli appalti. Le parti si impegnano ugualmente per valorizzare all'interno di detta legge il ruolo delle Casse Edili nella realizzazione e gestione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che dovrà avere il duplice scopo di:

1. potenziare la lotta al lavoro nero, riconducendo tutto il settore al rispetto delle normative di legge, contrattuali e contributive e favorendo una corretta logica competitiva.
2. Semplificare e sveltire le procedure di regolarità contributiva richieste alle imprese in sede di aggiudicazione di appalti.

Art. 4

Formazione e Apprendistato

Le parti si sentono impegnate a promuovere e sostenere progetti di formazione, di concerto con gli enti bilaterali di settore.

I campi d'intervento in materia di formazione professionale sono i seguenti elencati:

- formazione apprendisti
- formazioni di lavoratori provenienti da altri settori
- formazione di lavoratori extracomunitari
- qualificazione e riqualificazione di lavoratori già operanti nel settore

Le cooperative riconosceranno il periodo di formazione svolto presso gli enti regionali delle casse edili e documentato dall'ottenimento del relativo attestato, come periodo utile al fine della riduzione del periodo di apprendistato.

Art. 5

Fondo RLST

Le cooperative che optano per il rappresentante territoriale dei lavoratori alla sicurezza si impegnano ai relativi versamenti al fondo del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza territoriale, eventualmente istituito dalla Cassa Edile di riferimento.

Art. 6
Politiche di accoglienza

Le parti si impegnano a sostenere le iniziative degli enti locali a favore delle politiche di accoglienza e integrazione dei lavoratori immigrati, con particolare attenzione al problema degli alloggi.

Inoltre le parti si impegnano a sostenere presso la Cassa Edili l'eventuale istituzione di prestazioni aggiuntive a favore dei lavoratori immigrati al fine di stabilizzare la loro presenza sul territorio, nell'ambito delle disponibilità delle Casse Edili e senza che questo comporti contributi e oneri aggiuntivi per le cooperative.

Art. 7
Servizio Mensa

Si conferma il contratto integrativo del 10 febbraio 1990, il quale prevede che il 75% del costo del pasto è a carico della cooperativa e si adegua la quota massima di partecipazione della cooperativa in € 5,12 per ogni pasto.

L'indennità sostitutiva di mensa viene portata a € 5,29 giornaliera.

Art. 8
Trasporto

Agli operai per i quali la cooperativa non è in condizione di garantire il trasporto verrà corrisposta una indennità di trasporto casa - lavoro nelle seguenti misure:

€ 1,14 giornaliera per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione fuori del comune ove è situato il cantiere di lavoro;

€ 0,85 giornaliera per ogni presenza effettiva in cantiere per coloro che hanno l'abitazione nello stesso comune ove è situato il cantiere di lavoro.

Art. 9
Trasferta

Fermo restando quanto previsto in materia dal CCNL, all'operaio comandato a prestare la sua opera in un cantiere diverso da quello di assunzione, spetta una diaria giornaliera del 16% calcolato sulla retribuzione di fatto.

Art. 10
Elemento Economico Territoriale

In attuazione del CCNL l'indennità territoriale di settore e il premio di produzione degli impiegati restano fermi negli importi stabiliti dal contratto integrativo regionale del 12 febbraio 1990.

In attuazione dell'art. 6 paragrafo A lettera D del CCNL 9 febbraio 2000 e dell'accordo 4 febbraio 2002, l'Elemento Economico Territoriale è determinato in coerenza con l'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti nel territorio regionale delle Marche, tramite le risultanze degli indicatori fissati dalle parti nazionali definite nell'ambito del protocollo del 23 luglio 1993 e dell'art. 2 del decreto legge 25 marzo 1997 n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997 n. 135.

Nella determinazione dell'E.E.T. la cui incidenza sugli istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL, le parti tengono conto, nella regione Marche, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti indicatori:

Numero delle imprese e dei lavoratori iscritti nelle casse edili delle Marche e relativo monte salari;

Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti dei lavori pubblici aggiudicati nella Regione Marche dalle imprese regionali;

Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori nella regione;

Numero delle ore complessivamente lavorate dai lavoratori nella regione;

Numero di ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edili;

Numero dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nella regione Marche.

Per il periodo di vigenza del presente contratto regionale il valore dell'E.E.T. è determinato per ogni anno nel mese di gennaio dell'anno successivo.

La determinazione annuale dell'E.E.T. sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, da tenersi nel mese di gennaio di ciascun anno, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre/30 settembre dell'anno precedente con la media dei quattro anni precedenti il periodo considerato, che viene individuato dalle parti quale periodo di riferimento per la durata del presente contratto.

Per l'anno 2003 l'E.E.T. per gli operai e gli impiegati è stabilito in via presuntiva sulla base dei dati parziali relativi all'andamento del settore e delle linee tendenziali del medesimo, ed è erogato a titolo di anticipo nella misura del 11% a partire dal 1° agosto 2003 e nella misura del 14% a partire dal 1° dicembre 2003 rispettivamente dei minimi di paga base e di stipendio attualmente vigenti, secondo la tabella riportata nell'articolo successivo.

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T. è coerente con quanto previsto dall'Art. 2 del dl 25.3.1997 n° 67 convertito nella legge 23.5.1997 n° 135, in quanto il

riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello regionale, anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato Art. 2.

Art.11

Misura dell'Elemento Economico Territoriale

La misura dell'E.E.T., fatte salve le verifiche previste dal precedente articolo viene determinata in base alle tabelle sotto riportate:

A partire dal 1° agosto 2003

Livelli	Paga base al 1° gennaio '03	Incremento ETT (14%)
8° Livello	1.283,34	141,17
7° Livello	1.078,00	118,58
6° Livello	924,00	101,64
5° Livello	785,41	86,40
4° Livello	700,70	77,08
3° Livello	651,95	71,71
2° Livello	585,21	64,37
1° Livello	513,34	56,47

A partire dal 1° dicembre 2003

Livelli	Paga base al 1° gennaio '03	Incremento ETT (14%)
8° Livello	1.283,34	179,67
7° Livello	1.078,00	150,92
6° Livello	924,00	129,36
5° Livello	785,41	109,96
4° Livello	700,70	98,10
3° Livello	651,95	91,27
2° Livello	585,21	81,93
1° Livello	513,34	71,87

La retribuzione oraria si determina dividendo la cifra mensile per 173.

Art. 12

APES

Premesso che, con l'istituzione della previdenza integrativa, la prestazione APES è destinata a cessare a partire dal 1° gennaio 2004.

Premesso che presso le Casse Edili della regione è aperto un confronto in merito all'eventuale eliminazione o riduzione della relativa contribuzione e alla sua nuova destinazione.

Considerato che per la previdenza integrativa dei lavoratori, soci e dipendenti, delle cooperative è attivo uno specifico Fondo denominato COOPERLAVORO.

Le parti concordano che le cooperative non saranno tenute al versamento della contribuzione destinata dalla cassa edile di riferimento alla mutualizzazione del contributo previsto a carico delle imprese dal Fondo PREVEDI per la previdenza integrativa, fatti salvi eventuali accordi che prevedano analoghi meccanismi per COOPERLAVORO.

Le parti si impegnano a successivi incontri per favorire una piena partecipazione anche delle organizzazioni cooperative al confronto circa la destinazione di eventuali residui derivanti dalla contribuzione APES e garantire il pieno rispetto dell'autonomia contrattuale sulla previdenza integrativa e degli effetti vincolanti che tale autonomia deve avere anche nei confronti delle Casse Edili.

Art. 7

Decorrenza e Durata

Quanto previsto dagli Artt. 7,8,9 avrà decorrenza dal 1° agosto 2003. Il presente contratto è valido per tutto il territorio regionale e avrà durata fino al 31 dicembre 2005.

The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$. It is shown that the system has solutions for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ if and only if the conditions (2) are satisfied.

In the second part of the paper the problem of the existence of solutions of the system (1) for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ is solved. It is shown that the system has solutions for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ if and only if the conditions (2) are satisfied.

In the third part of the paper the problem of the existence of solutions of the system (1) for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ is solved. It is shown that the system has solutions for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ if and only if the conditions (2) are satisfied.

Table 1

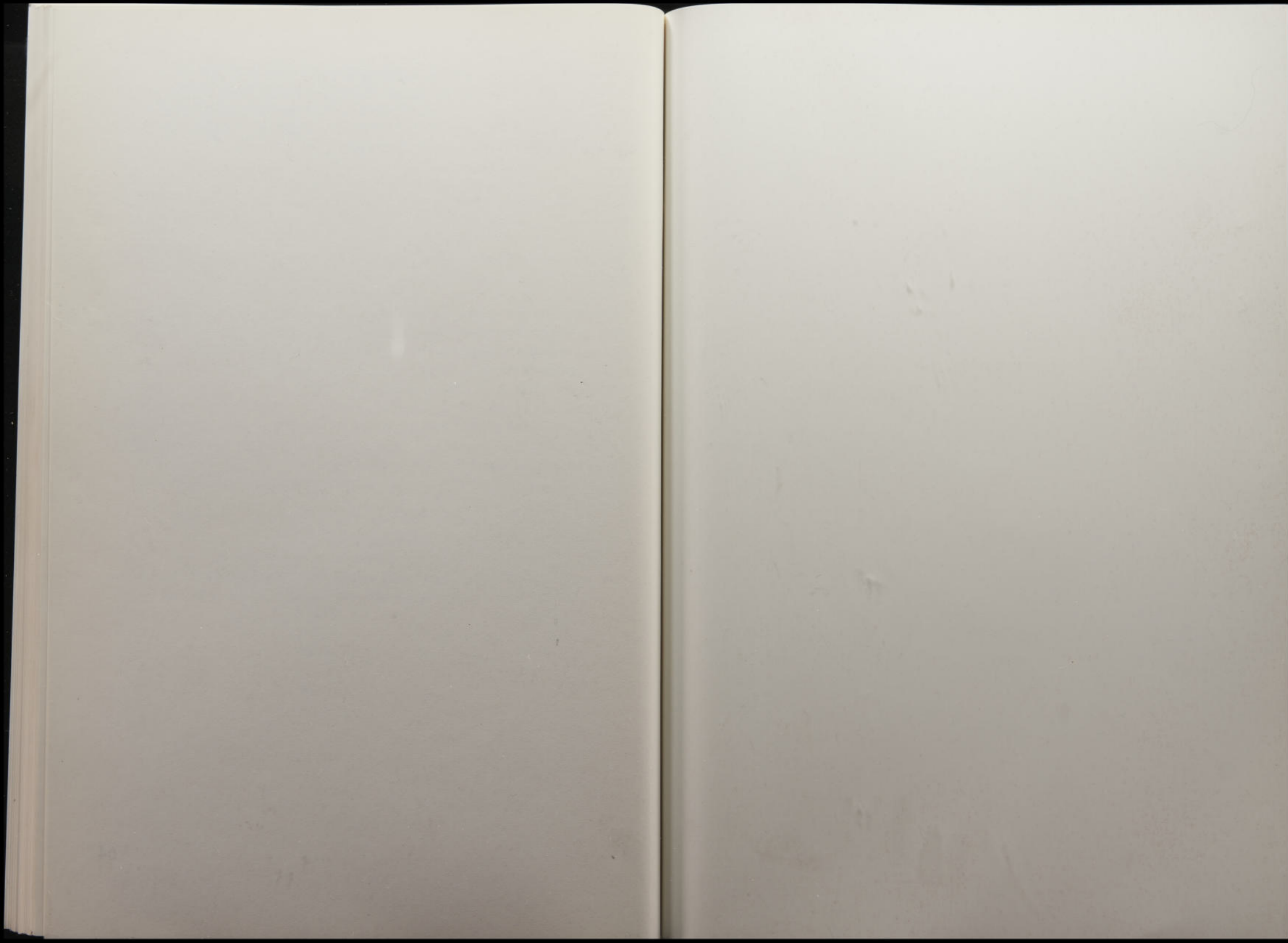
Parameter	Value	Value
α	1.0	1.0
β	1.0	1.0
γ	1.0	1.0
δ	1.0	1.0
ϵ	1.0	1.0
ζ	1.0	1.0
η	1.0	1.0
θ	1.0	1.0
ι	1.0	1.0
κ	1.0	1.0
λ	1.0	1.0
μ	1.0	1.0
ν	1.0	1.0
ξ	1.0	1.0
π	1.0	1.0
ρ	1.0	1.0
σ	1.0	1.0
τ	1.0	1.0
υ	1.0	1.0
ϕ	1.0	1.0
χ	1.0	1.0
ψ	1.0	1.0
ω	1.0	1.0

The results of the calculations are presented in Table 1. It is seen that the system has solutions for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ if and only if the conditions (2) are satisfied.

The second part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations (1) for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$. It is shown that the system has solutions for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ if and only if the conditions (2) are satisfied.

In the third part of the paper the problem of the existence of solutions of the system (1) for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ is solved. It is shown that the system has solutions for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ if and only if the conditions (2) are satisfied.

In the fourth part of the paper the problem of the existence of solutions of the system (1) for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ is solved. It is shown that the system has solutions for arbitrary values of the parameters $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \iota, \kappa, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \upsilon, \phi, \chi, \psi, \omega$ if and only if the conditions (2) are satisfied.



Stampa
Futura Officine Grafiche
Febbraio 2005